

## INTRODUZIONE

Riflettere sulla cittadinanza significa « richiamare il rapporto giuridico fondamentale che lega l'individuo all'ordine; sia l'ordine politico sia l'ordine sociale, in un equilibrio tra politico e sociale variabile secondo le culture giuridiche e i tempi storici». Questa affermazione di Azzariti, in apertura al suo saggio 'La cittadinanza'<sup>1</sup>, contiene aspetti decisivi attinenti a tale figura: il legame tra l'individuo e la comunità; il nesso tra l'individuo e l'ordine costituito; la relazione tra il cittadino e lo straniero; la dimensione storica dei rapporti. A ben riflettere, indagare sulla cittadinanza significa, in ultima analisi, porsi il problema della convivenza civile; come scrive Enzo Bianchi: «è comunque indubbio che [...] dobbiamo ripensare alle categorie della cittadinanza, della stranierità, dell'ospitalità, non come mero esercizio dialettico o come astratti sistemi giuridici, ma come riflessione sul senso della nostra convivenza civile , sull'orizzonte che vogliamo dischiudere alla nostra società, sulla qualità della nostra vita e di quella delle generazioni a

---

<sup>1</sup>AZZARITI G., *La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone*, in *Diritto pubblico*, 2, 2011, p. 425.

venire»<sup>2</sup>. L'indagine storica consente di contestualizzare la figura della cittadinanza nelle diverse epoche e a seconda delle forme istituzionali (poi statali) che si sono succedute nel corso del tempo, rifuggendo da tendenze dogmatiche e formalistiche<sup>3</sup>.

«Insomma, ogni forma di stato, ogni ordinamento giuridico concreto, definisce una sua specifica forma di cittadinanza».<sup>4</sup>

La cittadinanza attuale vigente negli ordinamenti democratici occidentali, è iscritta nella realtà dello Stato- nazionale, proponendosi come suo strumento politico e giuridico per la consociazione dei rapporti civili. Con essa si organizza la posizione identitaria di tutti coloro che appartengono allo Stato in contrapposizione a chi è estraneo ad esso.<sup>5</sup>

Decisiva è infatti l'impronta giuridica: « la tendenza a identificare la cittadinanza come uno *status civitatis*, intendendo per lo più come *status*

---

<sup>2</sup> BIANCHI E., *Ero straniero e mi avete ospitato*, Rizzoli, Milano, 2006, p. 13; dove è sottintesa la basilare distinzione tra la figura della ospitalità e quella della “ accoglienza”. Alla prima attribuiamo la funzione derridiana dell'accettazione «< incondizionata>> dell'altro; mentre alla seconda quella di un'ospitalità regolata dalla politica e dal diritto: «< le leggi dell'ospitalità>>».

<sup>3</sup> ORESTANO R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987.

<sup>4</sup> AZZARRITI, *La cittadinanza*, cit. p. 426.

<sup>5</sup> Con la costituzione degli Stati- nazione, giungiamo alla sola definizione moderna accettabile e chiara dell'estraneità: lo straniero è colui che non appartiene allo Stato in cui ci troviamo, che non ha la medesima nazionalità.

l'appartenenza di un soggetto a una determinata categoria, caratterizzata da una particolare sfera di capacità; perciò tale appartenenza si traduce in una posizione giuridica dei soggetti uniforme ed omogenea, fonte di particolari diritti e doveri »<sup>6</sup> La posizione dell'individuo è, quindi, sancita dall'ordinamento giuridico, cui egli appartiene per tradizione e cultura. Tale aspetto della cittadinanza è efficacemente espresso con il termine '*Staatsangehörigkeit*' – come suona la cittadinanza in lingua tedesca – dove la combinazione delle due parole ('Stato' e 'appartenenza') descrive bene la sudditanza all'istituzione statale. L'individuo che si riconosce nei valori di una determinata nazione (lingua, diritto, territorio, a volte religione) si identifica con la società che lo annette, riconoscendogli uno *status* giuridico. Pertanto, l'efficacia dello *status* è da ricondurre alla sovranità statale (verticale), che attribuisce diritti e doveri, tutele e vincoli.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> CLERICI R. , s.v. *Cittadinanza*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, Torino, 1989, p. 112.

<sup>7</sup> Per la dottrina, sono riconducibili alla cittadinanza i diritti individuali, politici, sociali e, ora, anche quelli di «quarta generazione» (ecologici e cosmopolitici) (vd. L. BACCELLI, *Cittadinanza e appartenenza*, in D. Zolo [ed.], *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma- Bari, 1999, p. 132). Sul rapporto tra cittadinanza-sovranoità, vd. AZZARITI, *La cittadinanza*, cit.,p. 428. Sul mito della sovranità «per natura» degli Stati, da ricondursi, invece, a un «connotato tecnico-giuridico», vd. di recente L. BONANATE, *Anarchia o democrazia. La teoria politica internazionale del XXI secolo*, Carocci, Roma, 2015,p. 77-79.

L'Appartenenza non deve però essere necessariamente espressione di una concezione «etnicista», 'naturalmente' chiusa all'altro.<sup>8</sup>

La cittadinanza, anche nella sua accezione di *status*, può, in determinate situazioni, svolgere funzione aggregante (come è successo per la formazione dello Stato-nazione), contribuendo ad appianare i conflitti e alla progressiva conquista di diritti<sup>9</sup>: una nozione di cittadinanza, quindi, non solo «restrittiva e regressiva»<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Per contrastare tale tendenza, BACCELLI, *Cittadinanza*, cit., 161, preferisce «una nozione 'politica' di cittadinanza» sia perché così si esplicita il fatto che le etnie non possono essere considerate un «dato naturale», appartenendo il processo di costituzione delle nazioni alla modernità conseguenza di particolari condizioni storiche e geografiche (ID., op. cit., 152, con rinvio a A.D. SMITH, *Le origini etniche delle nazioni* [1986], trad. it. di U. Livini, Bologna, 1991); sia anche perché, una siffatta accentuazione della cittadinanza, dà risalto «ai diritti politici come diritti riflessivi, precondizioni dell'attività per ottenere ed espandere gli altri diritti».

<sup>9</sup> Ne sono esempi la Rivoluzione americana e quella francese, dove principi, quali la libertà e l'uguaglianza, furono considerati diritti dell'uomo in quanto tale, costituendo un «campo di tensione» nel nuovo 'spazio' della nazione (P. COSTA, *Cittadinanza*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 47-58). Tant'è che un filone di studi distingue una cittadinanza antica da una moderna, dove il discrimine è costituito proprio dalla Rivoluzione francese (vd. sul punto G. MANCINI, *Cittadinanza e 'Status' negli antichi e nei moderni*, Libreria dell'Università Editrice, Pescara, 2000, 91 ss.). La «cittadinanza rivoluzionaria» si apriva potenzialmente a tutti gli individui partecipanti ai nuovi valori. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 innescava così una dialettica tra uomo e cittadino (es. art. 7 della *Déclaration*, dove esiste una sinonimia tra 'homme' e 'citoyen'), mentre la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 sanciva la portata universalistica dei diritti fondamentali: «il diritto ad avere diritti» di Hannah Arendt (in generale KRISTEVA, *Stranieri*, cit., sp. 103 e 162 ss.; S. BENHABIB, *I diritti degli altri*, trad. it. di S. De Petris, R.Cortina, Milano, 2006, sp. 6). Ogni cittadino diventava così titolare di diritti civili e politici, innescando un'aspettativa per i diritti 'sociali', così come ipotizzava, forse in

Accanto alla ‘appartenenza’, un altro aspetto, che col tempo è stato individuato come caratterizzante della cittadinanza, è quello della ‘partecipazione’. Anzi, esso costituisce l’altro polo, all’interno del quale si iscrive, con movimento oscillatorio, il fenomeno della cittadinanza<sup>11</sup>. La dottrina fa risalire tale concezione all’antica cultura greca e, in particolare, alla riflessione di Aristotele, il quale, trattando della *pólis* come «la forma matura della comunità politica»<sup>12</sup> affronta il concetto di *politeía*, «un certo ordinamento degli abitanti»<sup>13</sup> della città-stato. Da qui la domanda dello Stagirita su cosa debba intendersi per ‘cittadino’<sup>14</sup>. La risposta è data per esclusioni<sup>15</sup> non si può dire

---

maniera meccanicistica, il sociologo inglese Thomas H. Marshall (Cittadinanza e classe sociale [1950], trad. it. di P. Maranini, Roma-Bari, 2002).

<sup>10</sup> S. RODOTÀ, *Cittadinanza: una postfazione*, in D. Zolo (ed.), *La cittadinanza*, cit., p. 293-322.

<sup>11</sup> Scrive AZZARITI, *La cittadinanza*, cit., p. 431: «La stessa ‘appartenenza’ è subordinata alla ‘partecipazione’, non potendo configurarsi un cittadino ‘passivo’, non partecipa ‘attivamente’ alla costruzione della *civitas*». I due significati di cittadinanza, ‘appartenenza’ e ‘partecipazione’, sono indicati come «pluralità di significati», trasmessi dal processo di formazione dello Stato ottocentesco, da G. MANCINI, *Cittadinanza e ‘Status’ negli antichi e nei moderni*, cit, p. 30-31.

<sup>12</sup> Arist. *Pol.* 1252a-1253a. La *pólis* è intesa come microcosmo istituzionalmente omogeneo ed economicamente autosufficiente.

<sup>13</sup> Arist. *Pol.* 1274b 35-40.

<sup>14</sup> «L’animale politico» che per natura deve associarsi, altrimenti è un essere subumano o sovrumano (Arist. *Pol.* 1253a 1-5).

<sup>15</sup> Per un approfondimento delle differenti situazioni, vd. di recente P. MINDUS, *Cittadini e no. Forme e funzioni dell’inclusione e dell’esclusione*, Firenze, 2014, p. 27-43.

che sia *polítes* colui che risiede nel territorio cittadino (gli schiavi lo sono, ma non possono essere considerati cittadini)<sup>16</sup>; né chi usufruisce del diritto proprio della *pólis* (lo possono fare anche coloro che godono di determinate convenzione o i meteci tramite il patrono); anche i giovani e i vecchi non sono cittadini a tutti gli effetti (discriminazione dell'età); né lo sono le persone che hanno perso i diritti politici o sono stati esiliati, cioè colpiti da condanna penale (*atimía*)<sup>17</sup>. In conclusione, l'essenza (*ousía*) del cittadino greco consisteva, per Aristotele, nella partecipazione all'amministrazione della giustizia e del governo<sup>18</sup>.

È *polítes* chi possiede i requisiti per ricoprire il ruolo di governante e governato: «chiunque abbia facoltà di partecipare al potere deliberativo e giudiziario, dal momento che, tanto per semplificare, la città altro non è che un insieme di siffatti cittadini, capace di vita autonoma»<sup>19</sup>. Una definizione che insiste molto sul rapporto, tutto politico, tra l'individuo e la capacità di ricoprire le cariche pubbliche della città-stato, ma, proprio per questa caratteristica, circoscrive il

---

<sup>16</sup> Arist. Pol. 1253 a 1-5.

<sup>17</sup> Ib. 20.

<sup>18</sup> Ib. 25.

<sup>19</sup> Ib. 1275b 15-20.

ruolo di ‘cittadino’ a un numero ristretto di abitanti: una cittadinanza aristocratica.

Il discorso si fa più complesso in età ellenistica, quando accanto alle *poleis* e sopra di esse, trovano spazio le realtà delle grandi *basileia*. È proprio dalla contrapposizione fra queste due diverse realtà che emerge la formazione di strutture giuridiche tendenzialmente unitarie per gli abitanti del regno, siano essi greci o ellenizzati. Nelle *poleis* greche, dunque, l’esclusività dell’ordinamento competente per territorio sembra particolarmente accentuata e con molta probabilità una delle cause dello svilupparsi del fenomeno della doppia cittadinanza deve proprio ricercarsi in questa direzione: basti pensare alla possibilità di assicurare una protezione giudiziaria agli stranieri e alla prassi delle concessioni onorifiche della cittadinanza.

È con la realtà testè delineata che bisogna confrontare la diversa prospettiva che viene a stagliarsi nel mondo romano. Come per le *poleis* greche, nella Roma delle origini è fuori dubbio la vigenza esclusiva del principio della territorialità del diritto, principio che però non trova espressione in formulazioni esplicite ed in concettualizzazioni tecnico-giuridiche; e l’assenza di statuizioni normative rappresenta, del resto, un tratto omologo all’indiscusso vigore del principio della territorialità del diritto. Tale principio, del

resto, si doveva accompagnare, anche nella Roma delle origini, all'altra caratteristica tipica del mondo greco, cioè la tendenziale restrizione ai soli cives Romani dell'effettiva e piena appartenenza all'ordinamento cittadino e della relativa tutela giurisdizionale. Non a caso, come per "*polis*" in greco, *civitas* è usato per indicare sia lo stato, o meglio la *res publica*, sia la città o più precisamente l'una e l'altra cosa insieme. Si legge infatti in *De Republica*:

*" quid est enim civitas nisi iuris societas civium? "*<sup>20</sup>

Il termine *civis* indica, dunque, a sua volta, l'essere parte, volontariamente, di quella concreta "società di diritto" che è la *civitas*. L'idea di concretezza si evince da una testimonianza di Gellio, nella quale sono precisati i tre diversi significati della parola *civitas*:

*" senatum dici et pro loco et pro hominibus, "civitatem" et pro loco et oppido et pro iure quoque omnium civium et pro hominum multitudine,..."*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Cicerone *De republica* 1.32.49: che cosa è dunque una *civitas*, se non una società di cittadini uniti dal diritto?

Come scrive Walzer: «dal greco e dal latino abbiamo ereditato qualcosa di più della terminologia. Quella che può essere definita l'ideologia della cittadinanza è un'interpretazione maturata nei primi tempi dell'età moderna del repubblicanismo greco e romano, e l'attuale interpretazione legale del concetto trae le sue origini dalla Roma dell'Impero e dalle prime riflessioni dell'età moderna sul diritto romano»<sup>22</sup>.

La dottrina pubblicistica è tuttora, giustamente, convinta che le radici dell'attuale cittadinanza siano da rintracciare nel «pensiero classico (greco e romano)»<sup>23</sup>, dove, con particolare riferimento all'esperienza romana, si sottolinea il principio unificante di «tutto un gruppo sociale sotto il dominio del medesimo *ius*», intendendo quest'ultimo come 'ordinamento giuridico'<sup>24</sup>: una sorta di anticipazione della

---

<sup>21</sup> *Gellius* 18.7.5: che il senato si riferisca sia al luogo sia agli uomini, *civitas* al luogo e alla città nonché allo stato giuridico di tutti i cittadini e al complesso degli individui...

<sup>22</sup> M. WALZER, *Citizenships, in Democrazia e Diritto*, 1988, p. 43.

<sup>23</sup> R. ORESTANO, *Il 'problema delle persone giuridiche' in diritto romano*, I, Torino, 1968, p. 186.

<sup>24</sup> Il pericolo di proiettare concetti giuridici del presente sull'esperienza romana è avvertito da Riccardo Orestano (Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto [1962], ora in 'Diritto'. Incontri e scontri, cit., p. 395-421), il quale proprio in riferimento al sintagma 'ordinamento giuridico', rifiuta l'approccio di tipo 'generalista' per adeguarlo al dato concreto; considerandolo uno schema descrittivo che si adatta alla realtà cangiante del passato: «un ordinamento per *momena*» (R. ORESTANO, *I fatti di normazione*

cittadinanza funzionale alla ‘sovranità statale’. È da quel profondo passato che traiamo, quasi in una continuità spazio-temporale, da una parte il modello politico della cittadinanza di matrice aristotelica, con la distinzione tra il *polítes* e lo straniero; dall’altra il modello giuridico dello *status*, per cui il *civis* si distingue dallo straniero perché assoggettato a un potere ‘superiore’.<sup>25</sup>

Tuttavia, è da tenere in considerazione che, il concetto di *civitas*, riconducibile all’epoca romana, deve essere analizzato suddividendo la storia romana in due fasi: un primo periodo statico che si può circoscrivere al periodo repubblicano ed un altro evolutivo che coincide con l’impero. I romani, in epoca repubblicana, avevano una concezione della cittadinanza molto simile a quella aristotelica. Si può, quindi, considerare la cittadinanza romana come un’evoluzione di quella greca, quasi una sua ottimizzazione in quanto vennero migliorate le garanzie nei confronti del potere arbitrario, e venne intensificato il senso d’appartenenza dell’individuo verso lo Stato attraverso l’elargizione di tutta una serie di nuovi diritti. Nei

---

*nell’esperienza giuridica romana arcaica*, Torino, 1967, p. 26; vd. anche M. BRUTTI, s.v. *Ordinamento giuridico [profili storici]*, in Ed D 30, 1980, p. 654-678).

<sup>25</sup> Emilio Betti (*Istituzioni di diritto romano*, I, Padova 2, 1947, p. 43), per cui «lo straniero è incapace di avere e di acquistare diritti sul terreno del *ius civile* romano, come il cittadino romano è privo della capacità di diritto secondo il *ius civile*, p. es., di Cartagine o di Macedonia».

successivi secoli però il concetto di cittadinanza subì una forte evoluzione dovuta soprattutto all'estensione dei privilegi derivanti dall'essere cittadino romano a gran parte del mondo conosciuto. Nella fase iniziale della storia romana sembrava ancora sopravvivere l'idea greca del cittadino virtuoso che aveva il privilegio di servire la Repubblica. Difatti, inizialmente, solamente il *civis optimo iure* residente in Roma godeva della piena capacità giuridica e agli abitanti dei *municipia*, annessi al territorio romano, veniva riconosciuta una capacità giuridica limitata; essi infatti venivano considerati *cives sine suffragio* e godevano di una condizione di semi cittadinanza.

E' solamente con la *Constitutio Antoniana* che la cittadinanza fu estesa a tutti gli abitanti dell'impero. Il celebre editto di Caracalla, a milleottocento anni dalla sua promulgazione, continua a suscitare grande interesse allo storico contemporaneo.<sup>26</sup>

La modernità dell'editto di Caracalla, sul piano storico, politico e giuridico, è legata alla forza innovativa insita nelle idee di patria *communis* e di cittadinanza aperta, che l'odierna situazione del pianeta, con le sue drammatiche divisioni, ha riportato prepotentemente alla

---

<sup>26</sup> Importanti lavori pubblicati negli ultimi anni hanno riaperto il dibattito, invero mai spento. Si pensi al libro di A. TORRENT, *La Constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el papiro de Giessen 40 I*, Madrid, 2012.

ribalta. In una società multiculturale<sup>27</sup> e globalizzata le idee di cittadinanza e appartenenza si rideterminano alla radice, non più come categorie rigide miranti a tracciare confini netti e a proteggere una natura identitaria definita in modo assoluto, ma come categoria flessibile, capaci di attuare la mediazione, imposta dalle trasformazioni in atto, tra il bisogno e la contemporanea apertura ad altri soggetti, espressioni di tradizioni e luoghi molto diversi. Dunque, l'assetto cosmopolitico dell'età imperiale e l'idea di cittadinanza ad esso connessa hanno trovato supporto teoretico negli ideali della filosofia stoica che sembravano offrire gli strumenti concettuali in grado di fornire una ratio all'azione espansionistica, nonché al desiderio di mantenere il più possibile coesi genti e territori conquistati, senza soffocarne del tutto le specificità.

In sintesi, volendo tracciare le linee di questa ricerca, va detto che essa si sviluppa in tre parti.

Nella prima parte sarà analizzato il concetto di cittadinanza dall'età delle origini, e dunque dalla nascita della città di Roma, analizzando poi gli accadimenti e le conseguenze di essi sul concetto di cittadinanza nell'età della repubblica fino a giungere all'età del principato.

---

<sup>27</sup> Per un approfondimento M. ORSI, *Educare ad una cittadinanza responsabile. Percorsi educativi ed etici per l'uomo del terzo millennio*, Bologna, 1998.

Nella seconda parte sarà svolta una preliminare ricognizione delle questioni più problematiche inerenti la Constitutio Antoniniana, poste dalla lettura del papiro di Giessen 40 I, allo scopo di individuare, nell'analisi del provvedimento, nuovi spunti di riflessione e ulteriori prospettive di ricerca. Ci si soffermerà dunque, sul contenuto dell'editto, sugli eventi da esso perseguiti e sui molteplici dubbi ermeneutici, ancora oggetto di confronto, sui quali la storiografia ha concentrato per anni la propria attenzione, in considerazione del fatto che conduce all'affermazione di un nuovo ideale di cittadinanza, aperto e flessibile. Sarà poi analizzato il retroscena ideologico e il contesto culturale del provvedimento, con i conseguenti effetti prodotti da esso sull'assetto socio-politico. Sarà poi analizzato il ruolo e l'incidenza che il provvedimento ha avuto sul cristianesimo. Sulla base delle fonti, si esplorerà il nuovo senso della storia legato all'universalismo cristiano e la sua specificità rispetto al cosmopolitismo di matrice stoica.

Nella terza fase sarà esaminato il concetto di cittadinanza nell'età tardoantica, soprattutto in considerazione ai mutamenti avvenuti in conseguenza dei più importanti eventi politici, che determinarono la nascita dei regni Romano-Barbarici. Sarà dunque analizzato il contesto socio - politico e giuridico venutosi a creare dopo la nascita dei suddetti

regni e soprattutto saranno analizzate le nuove leggi emanate per regolare i rapporti tra i romani (nei regni romano barbarici).

Nell'analisi si è privilegiato il linguaggio giuridico con particolare attenzione allo studio terminologico del lessico che identifica il cittadino e il diritto di cittadinanza.

# CAPITOLO I

## *L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CITTADINANZA: DALLE ORIGINI AL PRINCIPATO*

SOMMARIO: 1. Terminologia giuridica: *civitas, civis e politeia* – 1.1. Ancora due puntualizzazioni – 2. La cittadinanza in età regia – 3. La cittadinanza in età repubblicana – 4. La cittadinanza nell'età del principato – 4.1 Forme di accesso alla *civitas*: le peculiarità regionali – 4.2 Segue: Nascita e manomissioni – 4.3 Segue: Reclutamento nell'esercito – 4.4 Segue: Le concessioni virittane – 5. *Capitis Deminutio*: la perdita della cittadinanza.

## 1. Terminologia giuridica: *Civitas, civis, politeia*

La parola latina che tradizionalmente indica la cittadinanza è *civitas*<sup>1</sup> il cui perimetro semantico si definisce nella relazione con *urbs*, che invece si riferisce prevalentemente a città in senso materiale con mura, case, piazze, vie. Il termine *civitas*, che pure aveva questo senso “materiale”<sup>2</sup> era però usato fin dai tempi più remoti, prevalentemente con valore “antropologico” per indicare dal punto di vista sociale l’insieme dei cittadini organizzati e, con sfumature politico-giuridiche, la comunità all’interno della quale si esprimeva la posizione dell’individuo (la cittadinanza): sia per quanto riguarda i rapporti tra individui (*la patria potestas*<sup>3</sup>, *la successione dell’agnatus proximus*<sup>4</sup>, *il nexum*<sup>5</sup>, *la*

---

<sup>1</sup> A. CALORE, *Cittadinanze nell’antica Roma*, Torino, 2018, p.20.

<sup>2</sup> G. LOMBARDI, *Su alcuni concetti di diritto pubblico romano: civitas, populus, res publica, status rei publicae*, Modena, 1941, p. 126, che riporta l’opinione comune nella dottrina del secolo scorso, secondo cui l’accezione “spaziale” di *civitas* <<sia sorta ultima nel tempo, e che ciò sia avvenuto attraverso un lento processo con il quale l’espressione *civitas* si è progressivamente estesa ai danni di *urbs* e *oppidum*>>.

<sup>3</sup> *La patria potestas* era intesa come il potere, genericamente illimitato, che il *pater familias* esercitava sui membri della propria famiglia.

<sup>4</sup> Le XII Tavole prevedevano che se un *pater* (padre) moriva senza testamento, l’agnato (parente) più vicino prendeva il patrimonio. In caso di assenza di agnati, allora passava ai *gentiles* ( a chi apparteneva alla *gens*, cioè alla stirpe). Questa norma riproduceva una norma dei *mores* (usi) più antichi e rimase fino all’epoca postclassica.

*mancipazio*<sup>6</sup>, *la noxae deditio*<sup>7</sup>), sia in relazione alle strutture pubbliche (il *rex*<sup>8</sup>, *l'exercitus*<sup>9</sup>, *il consesso dei patres conscripti*<sup>10</sup>, *le curiae*<sup>11</sup>, *le tribus*<sup>12</sup>). Il termine *civitas* indica indifferentemente: l'aggregato urbano, la comunità e la collettività, ma, l'accezione più vicina al nostro concetto di cittadinanza è *civitas*, nel senso di complesso di individui organizzati dal diritto. Cicerone la definiva come l'insieme di uomini tenuti insieme

---

<sup>5</sup> Il *Nexum* era una forma di garanzia, forse la più solenne che fosse prevista nell'ordinamento legale di Roma ed era stato codificato in forma scritta nelle Leggi delle XII tavole, dove il debitore dava in garanzia sé stesso al creditore, diventando assoggettato a quest'ultimo.

<sup>6</sup> I modi di trasferimento della proprietà, del *dominium ex iure Quiritium*, secondo il *ius civile* dei romani, erano tre. Il più antico era la *mancipatio*.

<sup>7</sup> In età arcaica si riteneva che il *pater familias* o il *dòminus* fossero responsabili per i delitti commessi dal *filius* o dal *servus*. La relativa azione giudiziale, volta ad ottenere il risarcimento del danno, andava proposta, pertanto, contro il titolare della *potestas*.

<sup>8</sup> Il re, era il supremo magistrato che governava Roma. Era capo dello Stato, dell'esercito, supremo sacerdote, legislatore e giudice supremo.

<sup>9</sup> L'esercito romano fu l'insieme delle forze militari terrestri e di mare che servirono l'antica Roma nella serie di campagne militari che caratterizzarono la sua espansione, dall'epoca dei sette re, alla Repubblica romana e all'epoca imperiale fino al definitivo crollo. Nel corso di una lunghissima storia, l'esercito romano ha conosciuto una continua evoluzione strutturale che, nel tempo, ne ha profondamente modificato l'organizzazione militare e la stessa costituzione.

<sup>10</sup> Consenso dei senatori iscritti. Con questa formula, erano indicati nella Roma antica i senatori. Da alcuni era interpretata come «senatori iscritti (nella lista del senato)», da altri come una contrazione di *patres et conscripti*, cioè «patrizi e plebei aggiunti».

<sup>11</sup> Presso gli antichi Romani, significò in origine adunanza di uomini. Passò poi ad indicare sia la primitiva ripartizione politica e religiosa del popolo romano, sia il luogo in cui si riunivano le varie curie.

<sup>12</sup> Le tribù dell'antica Roma erano originariamente raggruppamenti sociali in cui erano suddivisi i cittadini romani. Originariamente individuate su base gentilizia (*gens*), in epoca Regia si trasformarono in suddivisioni territoriali.

dallo *ius* (diritto). È però nel linguaggio della scienza giuridica, in particolare del II e III secolo d.C., che il termine *civitas* cominciò ad indicare l'insieme dei cittadini come centro di relazioni giuridiche. In un noto passo delle istituzioni di Gaio (II d.C.), si legge che il diritto che un popolo si dà, è il diritto proprio di quella determinata comunità, quasi elemento identitario per i cittadini della *civitas*: <<*nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis*>>.<sup>13</sup> E, qualche tempo dopo, il giurista Papiniano (II-III d.C.) rispondeva che il legato o il fidecommesso lasciato ai cittadini di una città era da ritenersi assegnato alla città in quanto tale: la città, distinta ormai dai suoi componenti, diveniva centro di riferimento di relazioni privatistiche.<sup>14</sup>

Il diritto determinava la qualità dell'insieme degli individui nello spazio dell'*urbs*, trasformando questa in *civitas*.

Gli individui che ne facevano parte erano i *cives*, parti di tale aggregato che le fonti indicano come *populus*. Tant'è che esserne espulso comportava una perdita di potenzialità del soggetto: *capitis deminutio media*<sup>15</sup>. Da qui le espressioni tecniche: <<*ammittere civitatem*>>,

---

<sup>13</sup> Gai. 1,1.

<sup>14</sup> Papinianus 9 *responsorum*

<sup>15</sup> L'espressione latina si riferisce classicamente alla perdita, da parte di un individuo, dello status di membro della *familia* o *civitas*, ma anche della posizione giuridica di uomo libero

perdere la cittadinanza; <<*dare civitatem*>>, conferire la cittadinanza>>; <<*peter civitatem*>>, chiedere la cittadinanza. La *civitas* era quindi l'immagine che esaltava l'appartenenza alla collettività, con diversi livelli di privilegi.

Si coglie una precisa differenza tra la cittadinanza romana e quella dell'antica Grecia. Da una attenta analisi si giunge alla conclusione che il termine *civitas* sia un'astrazione derivata da *civis*<sup>16</sup> (concittadino), inverandosi nella <<relazione con un altro *civis*>><sup>17</sup>. Diversamente il greco *pòlis*, <<fonte e centro di autorità>>, è termine primario da cui discende *polìtes*, colui che partecipa all'assetto istituzionale della *pòlis*. La *politeìa*<sup>18</sup> greca aveva, quindi, una natura "politica", da intendersi come partecipazione del singolo alla *pòlis*, a differenza della *civitas* romana che, fondata sul rapporto di reciprocità tra i cittadini, si riconobbe in un forte controllo sociale. Da qui il prevalere, nella cultura

---

<sup>16</sup> Il termine *civis* indica l'appartenenza volontaria alla *civitas* come concreta società di diritto. A Roma lo *status* di *civis* permetteva di avere un certo numero di diritti e si basava sulla libertà dell'individuo.

<sup>17</sup> R. ORESTANO, *il problema delle persone giuridiche*, Torino, 1968, p. 204-20.

<sup>18</sup> Per i greci, il termine *politeìa*, indica al tempo stesso il regime politico, il corpo civico e il diritto di cittadinanza, nozioni strettamente interconnesse. Il diritto di cittadinanza si acquisisce, per nascita, al raggiungimento della maggiore età; ad Atene, dal 451 a.C., in base a una legge di Pericle, viene considerato cittadino ateniese soltanto chi abbia entrambi i genitori ateniesi; se uno dei genitori non è ateniese, il figlio viene annoverato tra i meteci. A Sparta il diritto di cittadinanza spettava ai soli spartati, anche se esistevano categorie, come i *neodamodi* e gli *hypomeíones*, che si avvicinavano alla posizione giuridica dei cittadini.

greca, dell'autoctonia come valore positivo contro l'uniformità etnica, rispetto alla mescolanza romana.

### 1.1. Ancora due puntualizzazioni

Ancora due brevi premesse di carattere generale, da tenere sempre presenti in un'analisi su questo argomento. L'elemento geo-politico, che accompagnò gran parte dell'esperienza romana fin dall'inizio, fu un'espansione geografica e demografica continua. L'acquisto della cittadinanza deve, quindi, essere sempre messo in relazione con il processo di conquista dell'intero mondo mediterraneo, che molto si avvale di guerre, alleanze, accordi internazionali. Ulteriore dato, da cui non può prescindere l'analisi sulla cittadinanza, è che essa riguardava, a Roma come ad Atene, una minoranza dell'intera popolazione, composta quest'ultima per la stragrande maggioranza di schiavi, donne, stranieri residenti tutelati dall'autorità del padre di famiglia, uomini liberi sottoposti a limitazioni (*liberti*), uomini liberi che partecipavano senza restrizioni a tutte le attività politiche e civiche. Solo questi ultimi godevano della "piena" cittadinanza romana: un'oligarchia cittadina.

## 2. Età regia

Indagare il tema della cittadinanza nella Roma antica è compito particolarmente complesso, non soltanto per il lungo lasso di tempo in cui tradizionalmente è inquadrata ma anche perché molteplici sono state, fin dall'antichità,<sup>19</sup> le interpretazioni avanzate per specificare la posizione del *civis* romano. Precisiamo preliminarmente che, quando parliamo di età regia, si intende quel lungo periodo di tempo che va dalla nascita della città (metà dell'VIII secolo a.C.) fino alla cacciata del settimo e ultimo re, Tarquinio il Superbo, da cui ebbe inizio la Repubblica Consolare Romana (509 a.C.).

Gli studiosi sono ormai unanimemente concordi nel suddividere questo periodo in due momenti: il primo, proprio della “formazione” della *civitas* in cui etnie differenti (latini, etruschi, greci) si aggregarono in comunità e a cui sarebbe da ricondurre il regno dei leggendari quattro re romani (Romolo, Numa Pompilio, Tullio Ostilio, Anco Marzio); il secondo, “la grande Roma di Tarquini”, dove il consolidamento della

---

<sup>19</sup> È sufficiente qui richiamare la tesi ciceroniana delle “due patrie” (Cic. Leg. 2,3-5), con la cittadinanza giuridica (*civitas*) che ingloba quella naturale (*natura*); oppure la visione del retore greco Elio Aristone, che, nel II secolo d.C. esaltava la capacità della cittadinanza romana di unificare <<l'intero mondo abitato>> (Arist. *Elogio di Roma*, 59-61).

*civitas* fu portato a termine dai tre re di origine etrusca (Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo).<sup>20</sup>

Fin dal suo nascere, Roma fu segnata da una spinta aggregante che amalgamò in un abitare insieme, comunità di etnie simili ed eterogenee. Spesso si racconta del coinvolgimento stratificato di nuovi cittadini, come l'annessione-assimilazione di *populi* limitrofi, che si celebrerebbe dietro la vicenda leggendaria del "ratto delle sabine"<sup>21</sup>; dell'accoglienza degli stranieri nel mitico "*asylum*"<sup>22</sup> e il loro inserimento nella comunità con la concessione di un appezzamento di terreno; oppure ancora del caso dei nobili albanici che furono invitati a far parte del consiglio reggente di Roma. La tradizione scritta ha sempre narrato che gli stranieri inclusi diventarono <<*cives Romani*>>.

Il periodo della formazione di Roma fu caratterizzato da un processo di crescita spaziale e temporale, il quale fu portato avanti per mezzo di

---

<sup>21</sup> Secondo la tradizione, Romolo, dopo aver fondato Roma, si rivolge alle popolazioni vicine per stringere alleanze e ottenere delle donne con cui procreare e popolare la nuova città. Al rifiuto dei vicini risponde con l'inganno: organizza un grande spettacolo per attirare gli abitanti della regione e rapisce le loro donne.

<sup>22</sup> Asilo, edificato da Romolo nella zona del Campidoglio, per accogliere chiunque si fosse trasferito a Roma. La sacralità del luogo è evocata dalla collocazione, ma la sua funzione era prettamente civile. Non siamo davanti ad un'accoglienza pietistica, ma a una sorta di patto, i cui perni sono l'accettazione del diritto di Roma e della lingua latina; un patto che a seconda del potere ha assunto sfumature più o meno vantaggiose per coloro che volessero aggregarsi al corpo civico.

guerre e di accordi, che spesso comportarono inclusioni non sempre inoffensive<sup>23</sup>, tese a mescolare – come scrive Livio- sangue e stirpi<sup>24</sup>. Questo processo di aggregazione determinò il costituirsi di una comunità all'interno di un vero e proprio spazio urbano, governata dal re e dai gruppi di potere, di cui lo stesso re era espressione. Con tale ordinamento generale, interagirono organismi assai differenti, quali *familiae* e *gentes*. È possibile individuare alcuni elementi comuni, su cui si fondava tale nuovo raggruppamento: la partecipazione collettiva ai culti religiosi, la distribuzione delle terre e l'essere parte della *civitas*<sup>25</sup>. Tale ultimo elemento che fu determinante per la nascita di Roma, aveva un suo presupposto nella consanguineità, il vincolo parentale, tant'è che nel corso del tempo si radicò il principio generale, secondo il quale chi nasceva da padre romano coniugato legittimamente o anche da madre romana, non unita da giuste nozze, era *civis*. Accanto però al vincolo di sangue, si diventava *civis* anche con l'accoglienza del migrante, del vinto e dell'alleato nella comunità gentilizia. In questo periodo, era ben sviluppato anche il vincolo della clientela, in forza del quale, il *cliens*,

---

<sup>23</sup> L'accrescimento della *civitas* comportò un aumento dei conflitti interni.

<sup>24</sup> Liv. 1,9,4: <<...ne gravarentur homines cum hominibus sanguinem ac genus miscere>> siamo nella fase preparatoria al ratto delle sabine e i Romani mandano ambascerie per unirli in matrimonio con le donne dei popoli limitrofi.

<sup>25</sup> Intesa come cittadinanza.

esterno al clan, offriva i propri servigi incondizionati al capo della *gens* in cambio di protezione. Il rapporto si basava sulla fiducia e i clienti erano accolti dal potere gentilizio non tanto come schiavi, quanto come appartenenti alla comunità.

La cittadinanza nella fase iniziale dell'esperienza di Roma, appare non riconducibile ad una figura monolitica e statica, bensì dinamica e modulare. Anche per questo motivo il nascente ordinamento cittadino romano si configurò come un sistema aperto allo straniero, senza che ciò comportasse eguaglianza partecipativa dei cittadini. La cittadinanza piena fu appannaggio sempre e soltanto di una *élite*, una sorta cioè di oligarchia cittadina.

Nella seconda fase, quella etrusca, l'intera materia della cittadinanza fu influenzata dalla riforma con la quale, il re Servio Tullio riordinò l'esercito e, per il peso che l'assetto militare aveva nella società romana, ristrutturò l'intera organizzazione cittadina. L'obiettivo di Servio Tullio fu una nuova divisione dei cittadini in forza del prestigio e della ricchezza. Per mettere in pratica tale disegno, la tradizione faceva risalire a questo re l'istituzione del censimento, consistente nella registrazione delle generalità del *pater familias*, accanto a quelle della moglie e dei figli e dei beni in proprietà, cui si aggiungeva l'indicazione della tribù di appartenenza. In base al patrimonio denunziato, gli abitanti maschi e

abili alle armi di Roma furono distribuiti in cinque classi e suddivisi in centurie. Con l'avvento della dominazione etrusca la composizione dell'esercito poggiava sulla ricchezza e non più sul prestigio dei gruppi gentilizi, cementati dal vincolo parentale. Soldati erano tutti coloro che potevano permettersi un'armatura più o meno "accessoriata" a seconda del reddito. Questa trasformazione, a carattere militare, ebbe forti ripercussioni, soprattutto con il passar del tempo, anche sul piano politico. I *cives* erano, pur se a livelli differenti, soldati: il cittadino era militare e viceversa. Dunque, gli antichi e consolidati assetti sociali gentilizi furono così stravolti: la trasformazione militare fu anche politica. L'appartenenza alla città tramite la nascita fu dunque affiancata dalla ricchezza della *familia*, sradicando il potere dei clan gentilizi. Così cambiò tra il VI e il V secolo a. C., l'acquisto della cittadinanza romana: <<Servio Tullio istituì il censimento, cosa utilissima per uno stato che doveva diventare così grande, in seguito al quale i doveri in pace e in guerra non furono più uguali per tutti, come prima, ma proporzionati all'entità del patrimonio>>. <sup>26</sup>

La struttura sociale rimaneva sempre disuguale, con il potere ben saldo nelle mani dell'aristocrazia; la differenza fu che in precedenza questa era composta dai gruppi parentali delle *gentes*, mentre ora coincideva con gli

---

<sup>26</sup> Liv. 1,42,5

uomini più ricchi. La riforma centuriata e l'organizzazione delle tribù comportarono mutamenti nell'assetto della cittadinanza e la ricchezza dei *patres*, fondata soprattutto sul rapporto con la terra, diventò elemento determinante per l'appartenenza alla comunità. La cittadinanza, come partecipazione alla *civitas* travalicante l'organizzazione dei rapporti di clan, da una parte realizzava <<la piena definizione del cittadino>> e dall'altra imponeva <<la compiuta fisionomia dello straniero>>, innescando una dialettica tra le due entità: di rafforzamento identitario per i primi; di attenzione verso i secondi. La cittadinanza romana risentì molto delle trasformazioni sociali che si verificarono nell'ultimo secolo della monarchia, ma il << *dare civitatem*>>, che in principio interessò molte genti e che poi si limitò a casi particolari, non fu percepito come strumento di esclusione e non si tradusse mai in nesso di chiusura verso l'altro. Diventare cittadino romano aveva certamente nella nascita una situazione acclarata, ma non era la sola, vigendo altre possibilità di acquisire la cittadinanza per mezzo di procedure differenti.

Consentivano al soggetto di essere *civis*, non soltanto i legami di sangue, ma anche la partecipazione alla *civitas*, con il coinvolgimento diretto nelle istituzioni e l'appartenenza a un determinato ceto.

Essere cittadino romano significava partecipare alla vita politica della città, ricoprire un ruolo nell'esercito, godere degli spazi, della

protezione, dei benefici della comunità, significava essere cittadini “in concreto”<sup>27</sup>.

Dunque assistiamo ad un dinamismo attorno alla figura della cittadinanza molto distante dall’attuale passività che incombe sullo *status* di cittadino, dove il tutto si circoscrive al riconoscimento di determinati diritti a fronte di altrettanti doveri. Non è quindi sufficiente, per comprendere la *civitas* romana dell’epoca arcaica, richiamare <<il moderno concetto di appartenenza del cittadino allo Stato, considerato come un’entità astratta e distaccata dai singoli su cui esercita la sua sovranità>>.<sup>28</sup>

### 3. Età repubblicana

La Repubblica Romana fu il sistema di governo della città di Roma nel periodo compreso tra il 509 a.C. e il 27 a.C., quando l'*Urbe* fu governata da un'oligarchia repubblicana. Essa nacque a seguito di contrasti interni che portarono alla fine della supremazia della componente etrusca sulla città e al parallelo decadere delle istituzioni monarchiche. La sua fine

---

<sup>27</sup> E quindi, non cittadino in astratto, cioè semplice persona titolare di diritti.

<sup>28</sup> R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche*, cit., p. 205.

viene invece convenzionalmente fatta coincidere, circa mezzo millennio dopo, con la fine di un lungo periodo di guerre civili che segnò *de facto* la fine della forma di governo repubblicana, a favore di quella del Principato. Quella della Repubblica rappresentò una fase lunga, complessa e decisiva della storia romana: costituì un periodo di enormi trasformazioni per Roma, che da piccola città stato quale era alla fine del VI secolo a.C. divenne, alla vigilia della fondazione dell'Impero, la capitale di un vasto e complesso Stato, formato da una miriade di popoli e civiltà differenti, avviato a segnare in modo decisivo la storia dell'Occidente e del Mediterraneo.

In questo periodo si inquadrano la maggior parte delle grandi conquiste romane nel Mediterraneo e in Europa, soprattutto tra il III e il II secolo a.C.; il I secolo a.C. fu invece, come detto, devastato dai conflitti dovuti ai mutamenti sociali, ma fu anche il secolo di maggiore fioritura letteraria e culturale, frutto dell'incontro con la cultura ellenistica e riferimento "classico" per i secoli successivi.

In merito al “processo di romanizzazione” che caratterizzò la penisola italiana, nell’età repubblicana è, dal punto di vista istituzionale, suddivisibile in due fasi. Nella prima fase (dal IV secolo al 90 a.C.) Roma afferma la propria egemonia sulla penisola Italiana, imponendo un ordinamento di tipo “scalare”. L’ordinamento scalare, attuato tra IV ed il

III secolo a.C., è così denominato considerando le diverse condizioni giuridiche delle varie componenti della sintesi politica oggetto dell'egemonia di Roma: colonie romane, colonie latine, *municipia cum suffragio*, *municipia sine suffragio*, alleati (*socii o federati*).

A cominciare dalla metà del IV secolo a.C. furono insediate una serie di colonie romane dette “*Coloniae civium Romanorum*”, lungo le coste dell'Italia tirrenica. I coloni erano cittadini romani, assegnatari di un piccolo appezzamento di terreno, inviati nella nuova sede con il compito di difendere le coste da attacchi improvvisi. Gli abitanti delle colonie romane essendo considerati cittadini a tutti gli effetti, godevano di diritti civili e politici, potendo votare a partecipare alle cariche pubbliche.

Secondo varie testimonianze, ancora più antiche sono le colonie latine, “*Coloniae latinae*”. Queste ultime furono fondate di solito lungo i principali punti strategici della penisola per difendere le vie di comunicazione più importanti o controllare le popolazioni più ribelli al dominio romano. Tali colonie erano legate a Roma da un trattato di alleanza detto “*foedus*” e costituivano entità a sé stanti. Coloro che vivevano in tali colonie, anche se erano spesso cittadini romani, perdevano quest'ultimo stato per assumere quello di “Latini”. Gli abitanti delle colonie latine, erano esclusi dal godimento dei diritti politici, mentre beneficiavano di importanti diritti civili, primo fra tutti

quello di potersi sposare con cittadini romani. Potevano ottenere la piena cittadinanza romana trasferendosi a Roma.

La fisionomia dei *municipia* era molto differente. In origine si trattava di comunità politiche incorporate da Roma nel corso della sua espansione. Se si volesse usare un anacronismo, si potrebbe affermare che queste città cessavano di esistere in quanto “stati sovrani”, mentre, allo stesso tempo, i loro cittadini assumevano la condizione di *cives* Romani. Questi nuovi cittadini ebbero, talvolta, parità di diritti oltre che di doveri<sup>29</sup> con gli altri *cives* e, perciò, anche il *ius suffragii*<sup>30</sup>. In altre occasione tuttavia, agli abitanti di taluni *municipia* questo diritto non fu concesso, per rimarcare in tal modo la loro deteriore condizione giuridica: in conseguenza essi furono detti *sine suffragio*. Di questa categoria di *municipia* con e *sine suffragio* si perde ogni traccia attorno al 180 a.C. I municipi dunque, mantennero la loro autonomia amministrativa, ovvero, la possibilità di governarsi da sé, con propri magistrati. Tuttavia erano obbligate a versare tributi alle casse dello Stato romano ed a fornire contingenti militari in caso di guerra. In altre parole, gli abitanti di queste città godevano degli stessi diritti civili e politici dei cittadini romani. Invece, altri municipi non godevano dei diritti politici, ma solo dei diritti

---

<sup>29</sup> *Municeps* deriva, appunto da *munia capio*, ossia, mi assumo degli obblighi.

<sup>30</sup> Diritto di elettorato attivo e passivo.

civili: i loro abitanti, per esempio, potevano commerciare e contrarre matrimoni con i Romani, ma non avevano il diritto di voto. Di conseguenza, la loro era una cittadinanza parziale, che poteva comunque diventare piena in caso di particolari meriti.

Quanto restava della penisola costituì il territorio delle comunità politiche degli alleati (*socii*), ossia delle città e dei popoli che caddero, dalla metà del IV secolo in poi, sotto l'egemonia di Roma. Essi conservavano, sia pur formalmente, la fisionomia di entità indipendenti: un *foedus*<sup>31</sup> precisava però i loro obblighi nei confronti dei romani e, in primo luogo, il contingente militare da fornire a ogni richiesta. Tra gli alleati una posizione di favore spettò senza dubbio ai *Latini* e a maggior ragione, alle poche comunità cui fu accordato, così come, per esempio alle *pòleis* greche di Eraclea e di Napoli, un *foedus aequum*, un trattato che non le obbligava, a differenza di quelle legate al vincitore da un *foedus inuquum*, a riconoscere e a onorare la *maiestas populi Romani*<sup>32</sup>. I *socii*, in cambio dell'autonomia politica, si impegnavano a seguire la politica estera di Roma ed a fornire navi e soldati in caso di guerra. Non era imposto loro alcun tributo in denaro.

---

<sup>31</sup> Trattato

<sup>32</sup> Superiorità, maestà del popolo romano

Nel processo di romanizzazione dell'Italia la seconda fase ebbe inizio con la guerra sociale e con la legislazione che essa determinò. Per suo effetto, nel breve volgere di pochi anni, ingenti masse di *foederati* ottennero la cittadinanza romana: in conseguenza, per esempio, gli abitanti di Bovianum<sup>33</sup> cessarono di essere cittadini di una comunità sannita, diventando *cives Romani*, mentre allo stesso tempo, la loro comunità si trasformò in un *municipium*. Diverse leggi attuarono quel che si può definire un autentico processo di “municipalizzazione” dell'Italia.

La *lex Iulia* del 90 a.C.<sup>34</sup>, diede la *civitas* ai Latini e agli Italici che, rimasti leali a Roma, non avevano preso parte alla ribellione. Dato che gli alleati (*socii*), latini o *peregrini* che fossero, “sopportano pesanti oneri militari e finanziari, senza godere dei vantaggi corrispondenti, tra cui la cittadinanza, l'Italia finisce per insorgere”<sup>35</sup>: è la guerra sociale. Roma sarà costretta a concedere, con la *Lex Iulia*, la cittadinanza agli italici.

---

<sup>33</sup> Pietrabbondante

<sup>34</sup> Proposta da un cugino di Cesare, console di quell'anno.

<sup>35</sup> C. Lovisi, *Les espaces successifs de la citoyenneté à Rome*, Paris, Dalloz, 2003, cit., p. 17

La *lex Calpurnia*, dell'89 a.C.<sup>36</sup>, concesse ai soldati, provenienti da comunità federate, che avessero combattuto nell'esercito di Roma, la cittadinanza come ricompensa al valore.

La *lex Plautia Papiria* dell'89 a.C.<sup>37</sup>, conferì la *civitas* agli alleati italici che ne avessero fatto richiesta al pretore romano entro sessanta giorni.

La *lex Pompeia* dell'89 a.C.<sup>38</sup>, confermava la *civitas* alle città della Cispadana, predisponendo, inoltre, le condizioni per la costituzione di *municipii* romani in Transpadana.

Dopo l'emanazione di queste leggi di concessione della cittadinanza, le cosiddette "leggi *de civitate*", l'Italia iniziò a godere di una condizione privilegiata: ciò fu determinato dal fatto che la concessione della cittadinanza diventò anche uno strumento di controllo politico delle popolazioni conquistate e sottomesse dopo lunghi periodi di conflitto, oltre che di consolidamento del potere. In particolare, nel 49 a.C. anche agli abitanti della Cisalpina fu concessa la cittadinanza romana: in questo modo, essa fu estesa a tutta la penisola. L'acquisto della cittadinanza, dopo l'abolizione della provincia della Gallia Cisalpina, determinò lo stabilirsi di un ordinamento uniforme, che può designarsi, sia pur genericamente, ordinamento municipale. Le leggi emanate nel corso

---

<sup>36</sup> Rogata dal tribuno della plebe L. Calpurnius Piso.

<sup>37</sup> Proposta da altri due tribuni della plebe M. Plautius Silvanus e C. Papirius Carbo

<sup>38</sup> Proposta da uno dei due consoli sopra indicati.

della così detta guerra sociale, subordinarono il sistema giuridico romano ai nuovi municipii. Inoltre, nel corso del I secolo a.C. l'Italia fu disseminata da municipi: molti nacquero dalla trasformazione delle città degli alleati (*socii*), o dalla riorganizzazione dei loro insediamenti; altri dalla riconversione delle strutture pre-urbane più antiche in autentiche città. Alcune *pòleis* magnogreche, Napoli in particolare, conservarono pur diventando municipii, la nomenclatura delle loro tradizioni istituzionali e magistrature di tipo ellenico, ma sul piano generale, lo schema costituzionale adottato si ispirò a un modello uniforme. L'ordinamento interno di ciascun municipio era regolato dalle norme contenute in un apposito statuto, come la *lex Municipalis* ovvero, nel caso delle *coloniae*, la *lex Coloniae*<sup>39</sup>. A capo di ogni municipio vi erano quattro magistrati eletti annualmente: due di essi gestivano la città dal punto di vista amministrativo e finanziario, esercitando anche una limitata competenza giurisdizionale; gli altri due detti “*aedilicia potestate*” gestivano il mercato e si occupavano della manutenzione di strade, canali e fognature. Tuttavia, il centro del potere locale era la così

---

<sup>39</sup> Si trattava di una *lex data*, emanata dal magistrato direttamente ed unilateralmente. Essi si distinguevano dalle *leges rogatae* le quali, venivano proposte dal magistrato *cum imperio* o dal tribuno della plebe rispettivamente *ai comitia populi o ai concilia plebis*. Casi tipici di *leges date* sono appunto gli statuti concessi dal magistrato romano a un municipio, a una colonia o ad una provincia.

detta “curia”, ossia il “senato municipale”: le competenze di quest’ultimo erano molto estese ed i suoi membri, i *decuriones*, godevano di numerosi poteri e privilegi, accuratamente definiti dal potere imperiale. Una vera e propria decadenza delle assemblee popolari, i comizi, nella lotta politica municipale, non si registrò prima dell’età dei Severi: ma le loro competenze furono sempre sostanzialmente limitate all’elezione dei magistrati.

Infine dopo il *bellum marsicum*<sup>40</sup>, la romanizzazione dell’Italia, determinò l’unificazione del regime giuridico dei suoli e la diffusione della così detta “*Dominium ex iure Quiritium*”<sup>41</sup>, in tutta la penisola<sup>42</sup>.

In età imperiale l’insieme di diritti, definito *ius Italicum*<sup>43</sup>, fu concepito come un blocco organico. Il titolo di *colonia* e l’*ius Italicum* furono concessi, sempre più frequentemente tra il II e III secolo d.C. a differenti città provinciali per sancire, in tal modo, la piena assimilazione dei loro *cives* ai Romani d’Italia.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Guerra sociale dal 91 all’88 a.C. vide opposti Roma e i *municipia* dell’Italia fin allora alleati del popolo romano.

<sup>41</sup> Proprietà civile.

<sup>42</sup> V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 17-20.

<sup>43</sup> L’idoneità di determinati terreni a esser oggetto di *dominium ex iure Quiritium* e, in conseguenza, la loro immunità dall’imposta fondiaria.

<sup>44</sup> F. LAMBERTI, *Il cittadino romano*, in *Storia d’Europa e del Mediterraneo*, vol V, Roma, Salerno Editore, 2008.

#### 4. Età del principato

Con il termine Principato si intende nell'ambito della storia romana la prima forma di governo dell'Impero dall'avvento di Augusto fino a quello di Diocleziano e del suo dominato (27 a.C. - 285 d.C.).

Il principato instaurato nel 27 a.C. da Augusto segnò il passaggio dalla forma repubblicana a quella autocratica dell'Impero: senza abolire formalmente le istituzioni repubblicane<sup>45</sup>, il *princeps* assumeva la guida

---

<sup>45</sup> AMARELLI F., DE GIOVANNI L., GARBARINO P., MAROTTA V., SCHIAVONE A., VINCENTI U., *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Torino, 2011, p. 85-88, dove si afferma che: benchè in qualche misura ancora vitali nell'ultimo stadio dell'età repubblicana, le antiche istituzioni non potevano più essere ritenute adatte a sorreggere i compiti di un'organizzazione politica che dissolta la prospettiva italo-centrica, si era ormai, per così dire, mondializzata, ragione per cui, ad esempio, non avrebbe senso una sopravvivenza pura e semplice dei comizi cittadini. Pur tuttavia, ed anche se le funzioni adempite non sono più le medesime, consolato, pretura, censura, tribunato ed edilizia plebea, questura, comizi e senato rimangono tutti in vita con ovvie limitazioni e ampliamenti.

Per quanto concerne i consoli, mentre l'*imperium* militare è adesso subordinato a quello del principe, la sfera della loro giurisdizione invece si allarga; quando il senato si costituisce come corte di giustizia di appello, è ai consoli che spetta presiederlo.

Per quanto riguarda la pretura, questa mantiene fino ad Adriano le competenze assegnate dalla costituzione repubblicana.

Quanto al tribunato, la sua sopravvivenza appare funzionale solo a giustificare la *tribunicia potestas* conferita ai principi.

L'edilizia plebea vede invece esaurite le sue mansioni in dipendenza della concorrenza dei nuovi funzionari, che gli imperatori destineranno alla cura dell'annona e della polizia urbana. Per quanto attiene al numero e alla competenza dei questori, questi vengono ricondotti al numero di venti, due dei quali si occupano della persona dell'imperatore, i restanti del disbrigo di altri affari.

della *res publica* e ne costituiva il perno politico. Gradatamente rafforzatasi la forma assolutistica con i successivi imperatori della dinastia Giulio-Claudia e dei loro successori, il principato entrò in crisi con la fine della dinastia dei Severi nel 235 d.C.

La successiva anarchia militare durante la crisi del III secolo condusse alla forma imperiale più dispotica del Dominato.

La parola principato deriva dal latino *princeps*, affine a *primus*, che è traducibile come "primo tra pari" (*primus inter pares*). Fu stabilito come titolo onorifico per il presidente del senato romano durante la repubblica (*princeps senatus*); l'imperatore Augusto assunse il titolo di *princeps*, che prese un significato affine a monarca. Lo stesso titolo venne assegnato in seguito ai suoi nipoti (Lucio Cesare e Gaio Cesare) e figli adottivi (Tiberio), incaricati di amministrare gli affari di stato e le cerimonie religiose quando l'imperatore era assente da Roma. Il Principato fu un periodo di assolutismo illuminato, con occasionali

---

Guardando ai comizi, la loro funzione è quella che più chiaramente evidenzia la inadeguatezza delle istituzioni della città-stato ai nuovi compiti di governo mondiale. Tuttavia alcune competenze comiziali si conservano: quella legislativa e quella relativa all'elezione dei magistrati.

Il senato perde alcune delle sue competenze; è sempre il senato a conferire la *tribunicia potests*, *l'imperium* o il *pontificatus maximus* all'aspirante o al designato ed è sempre il senato a procedere alla nomina dell'imperatore. È sempre il senato a porre sotto processo il principe e a dichiararlo, *hostis publicus*, pronunciandone pure la *damnatio memoriae* con tutto ciò che ne consegue: eliminazione del nome da qualsiasi documento, rimozione di statue e *rescissio actorum*, caducazione cioè di tutti i suoi atti.

forme di una quasi-monarchia costituzionale; gli Imperatori tendevano a non ostentare il loro potere e di solito rispettavano i diritti dei cittadini, qualora ciò non costituisse per loro un qualche impedimento.

L'età del principato inizia dunque con Augusto Ottaviano, il quale era il pronipote e figlio adottivo di Cesare, oltre ad essere figlio di un senatore di origine municipale. Dopo Azio, Ottaviano non solo ordinò di uccidere il figlio di Cleopatra, Cesarione, ma decise di anettere l'Egitto (30 a.C.), compiendo l'unificazione dell'intero bacino del Mediterraneo sotto Roma, e facendo di questa nuova acquisizione la prima provincia imperiale, governata da un proprio rappresentante, il prefetto d'Egitto.

Per la storiografia moderna più datata, la nuova forma di governo provinciale riservata all'Egitto ebbe origine dal tentativo di compensare gli Egiziani della perdita del loro monarca-dio (il faraone), con la nuova figura del *Princeps*; in realtà, la scelta di Ottaviano di porre a capo della nuova provincia un prefetto plenipotenziario (figura che derivava direttamente dal prefetto della città tardo-repubblicana), il cosiddetto *praefectus Alexandriae et Aegypti*, fu dettata dal contesto in cui avvenne la conquista del paese: la guerra civile, ragioni di ordine strategico-militare, l'importanza del grano egiziano per l'annona di Roma e il tesoro tolemaico. L'aver, infatti, potuto mettere le mani sulle risorse finanziarie dei Tolomei consentì ad Ottaviano di pagare molti debiti di guerra,

nonché decine di migliaia di soldati che in tanti anni di campagne lo avevano servito, disponendone l'insediamento in numerose colonie, sparse in tutto il mondo romano.

Ottaviano era divenuto, di fatto, il padrone assoluto dello stato romano, anche se formalmente Roma era ancora una repubblica e lo stesso non era ancora stato investito di alcun potere ufficiale, dato che la sua *potestas* di triumviro non era stata più rinnovata: nelle *Res Gestae*<sup>46</sup> riconosce di aver governato in questi anni in virtù del "*potitus rerum omnium per consensum universorum*" ("consenso generale"), avendo per questo motivo ricevuto una sorta di perpetua *tribunicia potestas*<sup>47</sup> (certamente un fatto extra-costituzionale).

Augusto dovette affrontare il difficilissimo compito di conciliare la propria posizione con le tradizioni e con il sentimento dell'epoca repubblicana. Lo stesso contrasto di fronte al quale si era trovato Cesare,

---

<sup>46</sup> Le *Res gestae divi Augusti*, cioè "Le imprese del divino Augusto", o *Index rerum gestarum*, sono un resoconto redatto dallo stesso imperatore romano Augusto prima della sua morte e riguardante le opere che compì durante la sua lunga carriera politica. Il testo ci è giunto inciso in latino e in traduzione greca sulle pareti del tempio di Augusto e della dea Roma (*Monumentum Ancyranum*) ad Ancira, l'odierna Ankara in Turchia.

<sup>47</sup> Essa divenne, fin dai tempi di Augusto, uno degli elementi portanti dell'autorità imperiale in quanto garantiva il diritto di veto su qualsiasi decreto del Senato, il diritto di *intercessio*, l'immunità personale e la possibilità di comminare condanne capitali; il potere più importante era indiscutibilmente quello di far approvare norme aventi valore di legge. La sua attribuzione assegnava, dunque, al personaggio che la riceveva tutte le prerogative concesse ai tribuni della plebe, senza tuttavia l'investitura della carica.

quando aveva cercato di trasformare l'ordinamento statale dell'Impero da repubblica a dittatura. Augusto si avvale dell'esperienza del padre adottivo e trovò la soluzione del problema in un compromesso tutto particolare. Dal punto di vista del diritto costituzionale, Augusto restaurò ufficialmente e solennemente l'ordinamento repubblicano, scosso profondamente dai disordini dell'ultimo secolo a.C. ma lo fece con una serie di riserve che avevano l'effetto di accentrare nelle sue mani, e quindi dei suoi successori, tutti i poteri dello Stato. Ottaviano non voleva essere considerato un sovrano, ma il primo dei senatori per *auctoritas* (*princeps senatus*, da cui principato) di una città libera, il quale grazie al suo enorme prestigio politico stava al fianco del governo repubblicano per aiutarlo nel mantenimento dell'ordine pubblico e dell'amministrazione dell'impero universale. Augusto era quindi l'unica persona dotata di genio politico, mezzi materiali enormi e del favore degli dei abbastanza da farsi carico del peso del governo dell'Impero, che si era rivelato troppo gravoso per gli organi costituzionali della città-stato che è Roma. Il termine *princeps* sta difatti a significare "*primus inter pares*" (primo tra individui di pari dignità) e sanziona contemporaneamente la sua posizione di privilegio rispetto agli altri senatori, ma anche la sua formale condizione d'eguaglianza rispetto a essi dal punto di vista costituzionale. In seguito fu il senato a conferirgli

progressivamente onori e privilegi, ma il problema che Ottaviano doveva risolvere consisteva nella trasformazione della sostanza dei rapporti istituzionali, lasciando intatta la forma repubblicana. I fondamenti del reale potere vennero individuati nell'*imperium* e nella *tribunicia potestas*: il primo, proprio dei consoli, conferiva a chi ne era titolare il potere esecutivo, legislativo e militare, mentre la seconda, propria dei tribuni della plebe, offriva la facoltà di opporsi alle decisioni del senato, controllandone la politica grazie al diritto di veto. Ottaviano cercò di ottenere tali poteri evitando di alterare le istituzioni repubblicane e dunque senza farsi eleggere a vita console e tribuno della plebe ed evitando inoltre la soluzione cesariana (Giulio Cesare era stato eletto, prima annualmente e poi a vita *dictator*). La carica di dittatore gli fu infatti offerta, ma egli prudentemente la rifiutò:

«Il popolo con grande insistenza offrì ad Augusto la dittatura, ma lo stesso, dopo essersi inginocchiato, fece cadere la toga dalle spalle e, a petto nudo, supplicò che non gli fosse imposta.»<sup>48</sup>

Egli considerò il titolo di *dominus* («signore») come un grave insulto e sempre lo respinse con vergogna. Svetonio racconta che un giorno,

---

<sup>48</sup> Svetonio, *Augustus*, 52.

durante una rappresentazione teatrale alla quale assisteva, un mimo esclamò: “*O dominum aequum et bonum!*” («O signore giusto e buono!»). Tutti gli spettatori approvarono esultanti, quasi che l'espressione fosse rivolta ad Augusto, ma egli, non solo pose fine a queste adulazioni con un gesto e lo sguardo ma il giorno seguente, emise anche un severo proclama che ne vietasse ulteriori piaggerie. Egli, infine, non permise che lo chiamassero *domiunus* né i figli o i nipoti, che fosse per gioco o in tono serio. Ancora Svetonio racconta che Ottaviano:

«Due volte pensò di restaurare la Repubblica: la prima volta subito dopo aver sconfitto Antonio, memore che quest'ultimo gli aveva ripetuto spesso che era lui il solo ostacolo al ritorno della Repubblica; la seconda volta di nuovo nella stanchezza di una malattia persistente. In quella circostanza convocò a casa sua magistrati e senatori dando loro un resoconto dell'Impero. Ma pensando che, come privato cittadino, non avrebbe potuto vivere senza pericolo e temendo di lasciare la *Res publica* in mano all'arbitrio di molti, continuò a mantenere il potere. Non sappiamo quale sia stata la cosa migliore da fare.»<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Svetonio, Augustus, 28

Nel 27 a.C., Ottaviano restituì formalmente nelle mani del senato e del popolo romano i poteri straordinari assunti per la guerra contro Marco Antonio. Il senato, però, rifiutò le dimissioni e lo pregò di non abbandonare lo stato che egli aveva salvato, ricevendo una serie di privilegi come: il titolo di console da rinnovare annualmente, una *potestas* con maggiore *auctoritas* rispetto agli altri magistrati (consoli e proconsoli), poiché aveva diritto di veto in tutto l'Impero, a sua volta non assoggettato ad alcun veto da parte di qualunque altro magistrato; l'*imperium* proconsolare decennale, rinnovatogli poi nel 19 a.C., sulle cosiddette province "imperiali" (compreso il controllo dei tributi delle stesse), vale a dire le province dove fosse necessario un comando militare, ponendolo di fatto a capo dell'esercito; il titolo di Augusto (su proposta di Lucio Munazio Planco), cioè "degnò di venerazione e di onore", che sancì la sua posizione sacra che si fondava sul *consensus universorum* di Senato e popolo romano; l'utilizzo del titolo di *Princeps* ("primo cittadino"); il diritto di condurre trattative con chiunque volesse, compreso il diritto di dichiarare guerra o stipulare trattati di pace con qualunque popolo straniero. Questi poteri decretarono che le province fossero divise in senatorie, rette da magistrati eletti dal senato, e imperiali, rette da magistrati sottoposti al diretto controllo di Augusto; faceva eccezione l'Egitto, retto da un prefetto di rango equestre, munito

di un *imperium* delegato da Augusto ad *similitudinem proconsulis*. L'*imperium* gli consentì di assumere direttamente il comando delle legioni stanziato nelle province "*non pacatae*"<sup>50</sup> e di avere così costantemente a disposizione una forza militare a garanzia del suo potere, nel nesso inscindibile tra esercito e proprio comandante che era stato creato dalla riforma di Gaio Mario, ormai vecchia più di un secolo. L'*imperium* gli garantiva, inoltre, la gestione diretta dell'amministrazione e la facoltà di emanare decreti, decisioni di carattere giurisdizionale, ed *edicta*, decisioni di carattere legislativo. Sotto il controllo del senato restarono le truppe di stanza nelle province senatoriali, le quali furono rette da un proconsole o propretore. Il senato stesso avrebbe potuto in qualunque momento emanare un *senatus consultum* limitando o revocando i poteri conferiti.

Sei giorni dopo quell'assemblea, Augusto decise di ricompensare il senato per i poteri concessigli stabilendo che le province centrali dell'Impero sarebbero state sotto il controllo del senato (province senatoriali) mentre quelle periferiche sarebbero rimaste sotto il controllo del *princeps*. Tuttavia il potere del senato nelle province senatoriali venne indebolito da una legge che stabiliva che se il *princeps* si fosse recato in una provincia, la sua autorità sarebbe prevalsa su quella del

---

<sup>50</sup> Non del tutto pacifiche.

governatore, e questo valeva anche per le province senatoriali. Ottaviano stabilì inoltre che le province di nuova acquisizione sarebbero state imperiali e non senatoriali. In cambio di questa concessione, il senato autorizzò Augusto a conservare il proprio comando militare nella capitale anche in tempo di pace.

Nel 23 a.C. fu conferita ad Augusto, la *tribunicia potestas* a vita,<sup>51</sup> la quale divenne la vera base costituzionale del potere imperiale: comportava infatti l'inviolabilità della persona e il diritto di intervenire in tutti i rami della pubblica amministrazione, e questo senza i vincoli repubblicani della collegialità della carica e della sua durata annuale. Particolarmente significativo fu il diritto di veto, che garantì ad Augusto la facoltà di bloccare qualunque iniziativa legislativa che considerasse pericolosa per la propria autorità. Nello stesso anno l'*imperium* di cui già godeva divenne *imperium proconsolare maius et infinitum*, in modo da comprendere anche le province senatorie: tutte le forze armate dello stato romano dipendevano ora da lui.

«Egli stesso (Augusto) fece voto di compiere ogni sforzo, affinché nessuno potesse rammaricarsi del nuovo stato di cose.»<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Che secondo alcuni gli era stata attribuita già dal 28 a.C.

<sup>52</sup> Svetonio, Augustus, 28.

Essendo stati accentrati tutti i poteri in una persona sola, le varie cariche repubblicane, pur continuando ad esistere, avevano perso gran parte dei propri poteri a vantaggio del *princeps*. I magistrati continuavano a venire nominati ogni anno e eseguivano alcune delle funzioni meno importanti. Il senato veniva spesso consultato dal Principe quando doveva prendere decisioni importanti. Oltre a consigliare il Principe, il senato era anche la suprema corte d'appello e un tribunale. Inoltre le leggi del Principe venivano sempre ratificate dal senato e i Principi, vestiti come senatori, sedevano, votavano e discutevano con i loro pari.

Il sistema politico di Augusto può essere considerato, come sostiene Gibbon, «una monarchia assoluta mascherata dalle forme di una repubblica.»

E ancora gli furono conferite nuove onorificenze negli anni a venire. Nel 12 a.C., quando il Pontefice massimo Lepido morì, Ottaviano ne prese il titolo divenendo il capo religioso di Roma.

«[divenuto pontefice massimo] radunò tutte le profezie greche e latine che [...] erano tramandate tra il popolo, circa duemila, e le fece bruciare. Conservò solo i libri sibillini e, dopo un'attenta selezione, li pose in due armadi dorati ai piedi della statua di Apollo Palatino.»<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Svetonio, Augustus, 31.

Nell'8 a.C. fu emanata la *Lex Iulia maiestatis*, con cui per la prima volta venne punita l'offesa alla "maestà" dell'imperatore, in seguito foriera di conseguenze negative per tutto il periodo successivo. E per finire, nel 2 a.C., anno dell'inaugurazione del tempio di Marte Ultore e del Foro di Augusto, gli fu conferito il titolo onorifico di "Padre della patria" (*Pater Patriae*).

L'ambizione di Augusto era quella di essere fondatore di un *optimus status*, facendo rivivere le più antiche tradizioni romane e nel contempo tenendo conto delle problematiche dei tempi. Il mantenimento formale delle forme repubblicane, nelle quali si inseriva il nuovo concetto della personale *auctoritas del princeps* (primo fra pari), permise di risolvere i conflitti per il potere vissuti nell'ultimo secolo della Repubblica. Egli non schiacciò affatto l'antica aristocrazia, ma le affiancò in una più vasta cerchia del privilegio, il ceto degli uomini d'affari e dei funzionari, organizzati nell'ordine equestre, i cui membri furono spesso utilizzati dall'imperatore per controllare l'attività degli organi repubblicani e per il governo delle province imperiali.

Spesso la propaganda imperiale presentò il *Princeps* come l'incarnazione di tutte le virtù attribuite al sovrano ideale (molto simile a un tiranno greco di prima maniera), come la clemenza, la giustizia e la stabilità

politica. Che cosa in particolare ci si aspettava dal *Princeps* sembra sia variato col tempo, ad esempio Tiberio, che era riuscito a produrre un *surplus* per le finanze della *Res publica*, venne criticato e giudicato come un avaro, al contrario Caligola venne criticato per la sua eccessiva spesa su giochi e spettacoli. In generale ci si aspettava che l'imperatore fosse generoso, ma che non dilapidasse le risorse finanziarie statali, fornendo ogni tanto dei giochi pubblici, gladiatorii, gare di carri e spettacoli artistici ("*panem et circenses*"). Oltre a ciò erano necessarie per aumentare la popolarità del *princeps*, delle distribuzioni alimentari gratuite (*donativa*) alla plebe di Roma e la costruzione di opere pubbliche, dando così lavoro retribuito ai più poveri. Ad Augusto seguiranno: Tiberio (14-37 d.C.), Caligola (37-41 d.C.), Nerone (54-68 d.C.), Galba (68-69 d.C.), Otone (69 d.C.) e Vitellio (69 d.C.), con quest'ultimo terminerà la dinastia giulio-claudia. A quest'ultimo succederà Vespiano, dando inizio così alla dinastia Flavia.

Vespasiano, una volta proclamato *imperator*, dopo un nuovo periodo di guerra civile, promulgò la *lex de imperio Vespasiani*, in seguito alla quale egli e gli imperatori successivi avrebbero governato in base alla legittimazione giuridica e non più in base a poteri divini come avevano fatto i Giulio-Claudii.

Questo provvedimento può essere riassunto in due formule: «il principe è svincolato dalle leggi» (*princeps a legibus solutus est*); «quanto piace al principe ha vigore di legge» (*quod placuit principi legis habet vigorem*).

Alla morte di Vespasiano (23 giugno del 79), il figlio primogenito Tito rimase unico imperatore e, come il padre, escluse il fratello Domiziano dagli affari di Stato, non associandolo all'Impero né concedendogli *l'imperium proconsulare* né la *tribunicia potestas*, ma lo dichiarò suo successore, gli fece ottenere il consolato ordinario nell'80 e gli propose anche di sposare la sua unica figlia Giulia. Tito morì di febbri malariche quando con lui si trovava Domiziano. Partito subito per Roma, si fece acclamare imperatore dai pretoriani, ai quali distribuì, come tradizione, la stessa somma che essi avevano ricevuto da Tito. Il giorno dopo il Senato gli concesse il titolo di Augusto e di padre della patria, e poi vennero il pontificato, la *potestas tribunicia* e il consolato. Il nuovo *princeps* si proclamò *dominus et deus* (signore e dio), ma rimase nel solco della tradizionale cultura romana e non riuscì o non volle sciogliere il nodo della divisione dei poteri, pur ingaggiando un'aperta lotta con l'aristocrazia. Dopo la fallita insurrezione di Lucio Antonio Saturnino accentuò la repressione, instaurando un regime di terrore cui pose fine un complotto del Senato, con il suo assassinio. Il suo successore fu Nerva, il

quale era molto stimato come anziano senatore ed era noto come persona mite e accorta. Alla morte di Domiziano, Nerva acconsentì a divenirne il successore e fu acclamato imperatore in Senato da tutte le classi concordi sul suo nome. Durante il suo regno, breve ma significativo, apportò un grande cambiamento, ponendo fine al "principato ereditario" e sostituendolo con il "principato adottivo". Questa riforma prevedeva che l'imperatore in carica in quel momento dovesse decidere, prima della sua morte, il suo successore all'interno del senato.

All'interno della storia romana si definisce abitualmente età degli Imperatori adottivi, il periodo che va dal 96 (elezione di Nerva) al 180 (morte di Marco Aurelio), caratterizzato da una successione al trono stabilita non per via familiare, ma attraverso l'adozione, da parte dell'imperatore in carica, del proprio successore. Unanimemente considerata una delle età più splendide della storia romana, l'età degli Imperatori adottivi seguì agli ultimi e travagliati anni della Dinastia dei Flavi, precedendo il ritorno al "principio dinastico" con Marco Aurelio-Commodo (180 - 192) e la successiva dinastia dei Severi (193 - 235). Gli "imperatori adottivi" erano comunque imparentati tra loro, più o meno alla lontana, e questi legami familiari includevano anche le famiglie di Traiano (della gens Ulpia) e di Adriano (della gens Elia). Questi ultimi due erano cugini. Antonino Pio aveva una parentela lontana con

Adriano. Marco Aurelio era il nipote di Antonino (Faustina maggiore, moglie di Antonino, era sorella del padre di Marco), che sposerà la cugina, figlia di Antonino stesso, Faustina minore. Lucio Vero, adottato da Pio insieme a Marco, sposò la figlia di Marco stesso, Annia Aurelia Galeria Lucilla, divenendone il genero. Commodo, infine, era il figlio naturale di Marco Aurelio.

Marco Aurelio aveva stabilito che a succedergli fosse il figlio Commodo (nel 180), che già aveva nominato Cesare nel 166 e poi Augusto (co-imperatore) nel 177. Questa decisione, che mise di fatto fine alla serie dei cosiddetti "imperatori adottivi", venne fortemente criticata dagli storici successivi, poiché Commodo non solo era estraneo alla politica e all'ambiente militare, ma fu inoltre descritto, già in giovane età, come estremamente egoista e con gravi problemi psichici, appassionato in maniera eccessiva di giochi gladiatorii (a cui lui stesso prendeva parte), passione ereditata dalla madre.

Marco Aurelio riteneva, a torto, che il figlio avrebbe abbandonato quel genere di vita così poco adatto ad un *princeps*, assumendosi le necessarie responsabilità nel governare un Impero come quello romano, ma così non fu.

A conclusione del principato di Marco Aurelio, Cassio Dione scrisse un elogio all'imperatore, pur descrivendo il passaggio a Commodo con dolore e rammarico:

«[Marco] non ebbe la fortuna che meritava, perché non era fisicamente forte e poiché dovette affrontare, per la durata del suo regno, numerose difficoltà. Proprio per questo motivo lo ammiro maggiormente, in quanto egli, in mezzo a difficoltà insolite e straordinarie, non solo sopravvisse ma salvò l'impero. Solo una cosa lo rese infelice, il fatto che, dopo aver dato l'educazione migliore possibile al figlio, questi deluse le sue aspettative. Questa materia deve essere il nostro prossimo argomento, dato che da quel periodo dei Romani deriva oggi la nostra storia, decaduta da un regno d'oro a uno di ferro e ruggine.»<sup>54</sup>

Morto assassinato Commodo nel 192, gli successe Pertinace, il quale venne a sua volta ucciso dalla guardia pretoriana. La guerra civile che ne seguì vide la vittoria finale di Settimio Severo a la salita al trono della dinastia severiana: il principato semi-repubblicano andò così trasformandosi in monarchia, e il principato cominciò a trasformarsi in

---

<sup>54</sup> Cassio Dione, 72, 36.3-4.

"dominato", una monarchia assoluta, come era presso moltissimi altri popoli.

Settimio Severo, il primo dei cosiddetti imperatori-soldato, fu l'iniziatore di un nuovo culto che si incentrava sulla figura dell'imperatore, una sorta di "monarchia sacra" mutuata dall'Oriente ellenistico; questa sacralità orientaleggiante del sovrano era già stata tentata da alcuni imperatori, come Caligola, Nerone, Domiziano e Commodo, mentre gli altri imperatori, che erano comunque Pontefici massimi, erano definiti "divini" solo dopo la morte. Questi sovrani avevano cercato di governare in maniera autocratica, usurpando le prerogative del Senato e di tutte le vecchie magistrature, ma fallirono, morendo tutti di morte violenta. Solo Severo riuscì ad imporre il governo personale con la forza delle armi e del suo carisma, ma dopo di lui, nessun imperatore riuscì a mantenere a lungo il potere: alla morte dei suoi ultimi eredi iniziò l'anarchia militare. Severo si appropriò inoltre del titolo di *dominus ac deus* ("signore e dio") che andò a sostituire quello di *princeps*, che sottintendeva una condivisione del potere con il Senato. Nel 235 Massimino Trace, generale di origine barbarica, divenne imperatore al posto di Alessandro Severo, ponendo fine ufficiale al principato e alla parvenza di repubblica.

#### 4.1. Forme di accesso alla *civitas* in età imperiale: Le peculiarità regionali

La conquista romana non comportò mai, di per sé, l'uniformità, ossia l'imposizione d'un unico modello. In effetti all'interno di ciascuna provincia esisteva una varietà d'organismi con statuti differenti: città, tribù, santuari, comunità di villaggio. In specie in Oriente, Roma non tentò d'imporre un unico regime d'organizzazione locale. La sua preoccupazione costante fu quella d'urbanizzare e nel significato non architettonico, bensì istituzionale del termine. Tutta via anche in questo campo, Roma non solo rispettò, ma finì per utilizzare e propagare in fondo un modello organizzativo differente dal proprio, incentrato su *municipii* e colonie, in effetti nel bacino orientale del Mediterraneo si diffusero soprattutto *pòleis* di tipo greco.

Dunque, prima di formulare valutazioni di carattere generale, è necessario tener conto delle peculiarità regionali e delle politiche congegnate da ciascun principe.

In Egitto la cittadinanza si diffuse meno che in altre parti dell'Impero: anzi l'accesso alla *civitas Romana* della popolazione autoctona di questa provincia fu ostacolato anche sul piano normativo. In Acaia, una regione certamente vicina al centro del potere, fino al 212 i cittadini furono in

netta minoranza rispetto al numero complessivo degli abitanti. In Asia la *civitas* non si diffuse al di fuori delle élites locali e, anche in questo caso, non senza ragguardevoli eccezioni. In Siria l'epoca di Claudio segna una tappa significativa nel processo di diffusione della cittadinanza tra i notabili, perfino in regioni non soggette al dominio diretto di Roma. Ma, nell'insieme il numero complessivo di cittadini rimase molto limitato, anche tra magistrati.

Nella parte occidentale dell'Impero, in special modo nella Narbonese e nella penisola iberica, alle quali fu concessa la *Latinitas*<sup>55</sup>, la romanizzazione e la diffusione della *civitas* furono, nella seconda metà del I secolo, molto più intense. L'esercizio di una magistratura e, al più tardi fra Traiano e Adriano, il semplice ingresso nella curia municipale di una città dotata di *Latium maius* assicuravano la naturalizzazione del

---

<sup>55</sup> Il diritto latino (*ius Latii* o *Latinitas* o *Latium*) era uno *status* civile che in epoca romana si situava a livello intermedio tra la piena cittadinanza romana e lo stato di non cittadino. Gli abitanti delle colonie ebbero col tempo riconosciute alcune delle prerogative proprie del cittadino romano, soprattutto nel campo del diritto privato: questa loro condizione si venne man mano configurando come una cittadinanza di rango inferiore, che Roma, dopo che i Latini delle colonie ottennero, all'indomani della guerra sociale del 90-88, la piena cittadinanza romana, concesse con larghezza a città delle province più romanizzate nella parte occidentale dell'Impero. La condizione fu denominata *ius Latii*, o anche *Latium*, e ve ne erano di due tipi: il *Latium minus* che comportava la concessione della cittadinanza romana piena solo per i magistrati locali superiori, e il *Latium maius* che la estendeva a chiunque rivestisse una qualche carica. Come tale, il *ius Latii* divenne un gradino preparatorio al conseguimento della cittadinanza piena: esso venne meno con la *Constitutio Antonina* del 212 d. C., che estese la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero.

notabile, dei suoi genitori, della moglie, dei figli e dei nipoti. Il diritto latino comportava fin dalla prima generazione la creazione di un nucleo di cittadini, coincidente fondamentalmente con l'élite locale della comunità. Tuttavia i suoi effetti nel tempo si stemperavano, dal momento che il gruppo, ristretto tendenzialmente ai notabili, non si allargava più in maniera significativa, se non per lo sporadico accesso di uomini nel gruppo dirigente.

#### 4.2. *Segue: Nascita e manomissioni*

Si diventava cittadini per nascita o manomissione. I figli concepiti in un matrimonio legittimo secondo il *ius* romano, qualora cioè i genitori fossero entrambi *cives* ovvero la madre, benchè straniera, godessero, in base a un trattato (*foedus*), di *conubium* - ossia della capacità matrimoniale - , divenivano per ciò stesso cittadini. Ai figli di padre ignoto, una cittadina trasmetteva, secondo le regole del *ius gentium*, il proprio statuto. I nati in un matrimonio legittimo con un *peregrinus* o un *Latinus* seguivano la condizione del padre: a partire da Adriano, tuttavia, da una cittadina e da un latino nascevano *cives*.

Fu sempre Adriano a far definire con un senatoconsulto, la condizione dei nati da unioni senza *conubium*, che di per sè stesse, sarebbero state inidonee a fondare una famiglia legittima. Una *lex Minicia*, di età probabilmente inferiore alla guerra sociale, colpiva le unioni tra cittadini romani e stranieri, attribuendo alla prole la cittadinanza del genitore straniero. Il senatoconsulto stabilì che i figli nati da cittadina romana e straniero fossero legittimi. Adriano non abolì, dunque, la norma della *lex Minicia*<sup>56</sup>, ma si limitò a dichiarare la legittimità della filiazione, attenuando lo spirito punitivo della legge repubblicana. Il fine della riforma, come si è giustamente osservato, fu quello di salvare la famiglia che lo straniero avesse inteso costituire unendosi a una Romana. In tal modo il principe, qualificando il figlio del *peregrinus* come *iustus patris filius*<sup>57</sup>, pose consapevolmente una norma sovra-nazionale, che incideva, allo stesso tempo, sull'ordine giuridico romano e su quello delle altre comunità politiche dell'Impero.

Il *dominus* che affrancava un proprio schiavo, mediante una delle forme solenni (*vindicta, censu, testamento*)<sup>58</sup> previste dal *ius civile*, ne faceva

---

<sup>56</sup> Che decisamente contrastava con la *regula iuris gentium*, per la quale invece, il nato avrebbe dovuto, in casi come questi, seguire la condizione della madre.

<sup>57</sup> Figlio legittimo del padre.

<sup>58</sup> Il servo diviene libero mediante un apposito atto del proprietario, la *manumissio*.

Si distinguono tre forme di *manumissio*: la *manumissio vindicta, testamento, censu*, che fanno acquistare allo schiavo contemporaneamente la libertà e la cittadinanza romana.

allo stesso tempo un cittadino. Augusto e Tiberio assunsero alcune misure per limitare il numero delle manomissioni e reagire contro quelle clandestine o informali, che i torbidi, conseguenti alle guerre civili, avevano probabilmente reso più frequenti.<sup>59</sup>

La *lex Aelia Sentia* del 4 d.C. proibì di manomettere schiavi d'età inferiore a trent'anni, se si desiderava che diventassero cittadini, a meno che il manumissore non adducesse una *iusta causa*<sup>60</sup> per procedere all'atto di affrancazione: in caso contrario costoro, ossia i servi affrancati, avrebbero acquistato soltanto la *Latinitas*. La stessa legge, proibendo peraltro ogni manomissione in frode dei creditori, autorizzava un dominus d'età inferiore a vent'anni a manomettere i propri schiavi solo in casi tassativamente previsti.

---

La *manumissio vindicta* è un atto in cui si ha formalmente la pronunciazione di una formula liberatoria, allo scopo di far acquistare la libertà ad un soggetto in stato di schiavitù.

La *manumissio testamento* è un atto mediante il quale il dominus dispone che nel periodo successivo alla sua morte, lo schiavo debba essere liberato.

La *manumissio censu* consisteva nell'iscrizione dello schiavo come libero e cittadino nelle liste del censimento che dal 367 a.c. venivano preparate ogni cinque anni. La denuncia veniva fatta dal servo sotto autorizzazione del *dominus*.

<sup>59</sup> Ma in età repubblicana, il pretore e il censore, avevano pur sempre la possibilità di rifiutare il proprio assenso ad affrancazioni che sembrassero moralmente o politicamente inopportune.

<sup>60</sup> La valutazione della giusta causa, spettava a un *consilium* formato da dieci cittadini romani puberi e presieduto dal magistrato competente. Giusta causa poteva essere: il vincolo di sangue tra *dominus* e *servus*, il rapporto di discepolato con il servo pedagogo, il nesso affettivo conseguente all'essere stati allattati da una stessa nutrice.

Un altro provvedimento, la *lex Fufia Canina* del 2 a.C. fissò invece limiti al numero di schiavi che potevano essere manomessi per testamento: si proibì, in ogni caso, di superare il numero di cento.

Per il tema qui preso in esame, il provvedimento più importante è sicuramente la *lex Iunia Norbana*<sup>61</sup>, emanata sotto Augusto o agli inizi del principato di Tiberio, che introdusse una nuova categoria di liberti, di condizione inferiore, i *Latini Iuniani*. Si trattava di schiavi affrancati prima dei trent'anni o manomessi in forme private, non solenni, senza la presenza di un magistrato (*inter amicos, per mensam, per epistulam*)<sup>62</sup>.

La loro inferiorità si manifestò soprattutto sul piano patrimoniale: essi non avevano il diritto di trasmettere i propri beni ai figli, né di ricevere per testamento o legato, né di trasmettere ab intestato i loro beni ai propri discendenti, né di essere designati tutori per testamento. A lungo ci si domandò se i Latini Iuniani avessero *conubium*: un senatoconsulto di età adrianea risolse la questione, negando loro tale *ius*.

---

<sup>61</sup> Solo nelle Istituzioni di Giustiniano si parla di una *Lex Iunia Norbana*.

<sup>62</sup> Col passare del tempo s'istituirono manomissioni con forme più semplici: *la manumissio inter amicos*, con la quale il padrone dichiarava la sua volontà di liberare lo schiavo in presenza di amici; *la manumissio per mensam*, con la quale il padrone invitava lo schiavo a mangiare insieme agli ospiti; *la manumissio per convivii adhibitionem*, in cui il padrone liberava lo schiavo considerandolo un proprio commensale; *la manumissio per epistulam*, ossia la lettera del padrone con la quale comunicava allo schiavo l'intenzione di volerlo liberare.

La creazione di questa categoria ha avuto conseguenze pratiche ragguardevoli, dal momento che il numero complessivo degli Iuniani sembra sia stato cospicuo. L'onomastica delle iscrizioni funerarie non permette di distinguere un Latino Iuniano da un liberto cittadino romano: il primo, al pari del secondo, aveva i cosiddetti *tria nomina*<sup>63</sup>. Tuttavia alcuni indizi - in specie la giovane età del liberto defunto- orientano in molti casi verso un Latino Iuniani.

Differenti misure assunte da imperatori di I e II secolo d.C. diedero sempre nuove opportunità ai liberti Latini di raggiungere la cittadinanza romana. Quantomeno i manomessi prima del compimento del trentesimo anno, sin dalla creazione del loro statuto, ebbero il diritto di ottenerla qualora si fossero uniti a una cittadina o a una Latina, generando un figlio che avesse raggiunto l'età di un anno. Un senatoconsulto, emanato sotto il consolato di Pegaso e Pusione (durante il principato di Vespasiano), estese questo diritto anche ai Latini manomessi, in modi informali, dopo il compimento dei trent'anni.

A partire dal regno di Tiberio, i liberti Iuniani, che avessero servito almeno sei anni nelle coorti dei vigili a Roma, ricevevano in premio la

---

<sup>63</sup> L'onomastica latina prevedeva che i nomi maschili tipici contenessero tre nomi propri (*tria nomina*) che erano indicati come *praenomen* (nome proprio), *nomen* (cognome che individuava la *gens*), e *cognomen* (indicava la famiglia in senso nucleare, all'interno della *gens*.)

cittadinanza. In seguito la durata del servizio, necessario per ottenere questo beneficio, fu ridotta a tre anni. Sotto il regno di Claudio, si accordò un analogo privilegio agli Iuniani di grano e che, per sei anni, trasportassero frumento a Roma. Nerone estese il beneficio ai liberti Latini che possedessero duecentomila sesterzi ed edificassero una *domus* nell'Urbe impiegando almeno metà del loro patrimonio. Traiano, infine, concesse la medesima opportunità al liberto latino che, per tre anni, gerisse a Roma un mulino macinando ogni giorno la misura di cento *modii* di frumento. Come è ovvio, la cittadinanza romana poteva essere attribuita, mediante beneficio, direttamente dall'imperatore: in casi come questi, il *suffragium* di un *amicus principis* era senza dubbio indispensabile.

I Latini Iuniani non costituivano la sola categoria intermedia tra liberti *cives* Romani e schiavi. Alcuni servi manomessi erano classificati tra i *dediticii*: costoro, in base alla legge *Aelia Sentia*, non potevano aspirare né alla *Latinitas* né, tanto meno, alla *civitas*. Tale status impediva loro sia di redigere un testamento sia d'ereditare: la prima interdizione era prevista dalla stessa legge; la seconda, invece, sembrerebbe esser stata frutto della *interpretatio* giurisprudenziale. Pur essendo stati affrancati in forme regolari, i *dediticii Aeliani* non avrebbero mai ottenuto la *civitas*,

perché, in precedenza, durante la loro servitù, avevano subito gravi sanzioni o avevano tenuto comportamenti indegni.

Gaio indica con precisione coloro i quali dopo la manomissione, diventavano *dediticii*:

<< è disposto dalla legge *Aelia Sentia* che gli schiavi messi dai padroni in catene a titolo di pena, o quelli che siano stati marchiati, o che siano stati per un delitto inquisiti con torture e di quel delitto convinti, o quelli che siano stati consegnati perché combattessero con la spada o contro le fiere e gettati nella scuola dei gladiatori o in carcere, e siano stati poi o dallo stesso padrone o da altri manomessi, diventavano liberi nella stessa condizione dei peregrini *dediticii*>>. <sup>64</sup>

Ai *dediticii* detti *Aeliani*, ossia a servi manomessi tanto turpi, era interdetta ogni possibilità di accesso alla *civitas* Romana. Si proibiva loro anche di trattenersi nell'Urbe ed entro cento miglia dal suo pomerio: in caso di violazione del divieto, sarebbero stati venduti pubblicamente assieme ai loro beni, con la clausola che se non servissero a Roma ed entro cento miglia dalla stessa e che non fossero mai manomessi. Ove

---

<sup>64</sup> Gaius 1.13.

ciò si verificasse, essi non ottenevano la cittadinanza e la libertà, ma divenivano *servi populi Romani* .

#### 4.3. *Segue*: Il reclutamento nell'esercito

Il servizio militare ebbe sicuramente un ruolo decisivo nell'espandersi della *civitas*. Questo dato emerge, in fondo, dall'osservazione della società del tempo, ma esso nella pubblicistica di età adrianeo-antoniniana e severiana, perfino in quella che rifiuta alla luce della tradizione "apocalittica" l'Impero e i suoi ideali di pacificazione, s'associa con la consapevolezza che dopo Augusto il dominio romano sul mondo ha acquistato una nuova dimensione istituzionale rispetto al passato. Ippolito, nei primi decenni del III secolo, individua nell'assetto costituzionale augusteo il vero atto di nascita del dominio ecumenico di Roma. Quando l'Anticristo apparirà, dopo la disgregazione dell'Impero e la sua frammentazione in dieci regni, egli potrà servirsi delle strutture amministrative romane come strumento della propria iniquità, legiferando secondo il *nòmos* di Augusto.

La costituzione attuale dell'Impero contiene già in sé le premesse delle attività anti-cristiche: il carattere mistificatorio del processo di assimilazione promosso da Roma è svelato dalle sue finalità militari. L'attribuzione della cittadinanza romana a uomini di lingue e stirpi diverse non ha altro scopo<sup>65</sup> che la preparazione della guerra:

<< ora però la bestia (Roma) che domina attualmente non è una sola gente, ma da tutte le lingue e da ogni stirpe di uomini la riunisce attorno a sé e fa leva in preparazione della guerra: tutti sono chiamati Romani, ma non sono tutti di una sola religione>><sup>66</sup>

Quello di Ippolito era un giudizio corrispondente alla realtà delle cose, come emerge dal confronto con l'elogio *A Roma* di Elio Aristide: i Romani colmavano i vuoti, che talvolta si aprivano nel reclutamento delle legioni, concedendo la cittadinanza a un buon numero di *peregrini*.

---

<sup>65</sup> Una coincidenza interessante con il discorso di Calgaco in Tacito: Agricola 32.1. << Credete forse che i Romani abbiano tanto coraggio in guerra quanta insolenza in pace? Fatti grandi dai nostri dissensi e dalle nostre discordie, volgono gli errori del nemico a gloria del proprio esercito: il quale composto di popoli diversissimi, come è tenuto insieme dalla fortuna prospera, così si dissolverà nell'avversa...>>

<sup>66</sup> Commentario a Daniele 4.8.7

Prima della *Constitutio Antoniniana* le modalità di accesso ai diversi reparti dell'esercito erano disciplinate in base a presupposti tra loro non omogenei. Tutti i soldati delle cosiddette *iustae legiones* erano sempre, *de iure*, *cives Romani*, benchè siano attestati casi, invero estremamente rari, di *peregrini* che riuscirono a farsi ammettere in questo tipo di unità pur conservando il loro *status* originario. Costoro, di solito sono indirizzati verso le truppe ausiliarie. Ma le fonti documentarie attestano anche, confermando quanto peraltro emerge dalla lettura di Elio Aristide, l'arruolamento di peregrini nelle legioni: in questo caso lo statuto richiesto, ossia la *civitas*, era conferito ai coscritti prima del vero e proprio inserimento nei ranghi dell'unità militare. Ciò non vuol dire che tutti i peregrini, senza distinzioni, potessero essere arruolati nelle legioni: una disposizione dello Gnomos dell'Idios Lògos<sup>67</sup> lo vietava certamente agli Egiziani. Tale interdizione, come è ovvio, non colpiva i cittadini romani della provincia, gli *origo castris*, e , forse, i Greci privilegiati. Al contrario gli abitanti delle comunità rurali, soggetti per intero, dal compimento del quattordicesimo anno, al pagamento della *laographìa*

---

<sup>67</sup> Esso è il più importante documento che ci sia pervenuto dell'amministrazione imperiale romana in Egitto. Si può definire come un codice fiscale in lingua greca dell'Egitto romano. Esso deriva dalle istruzioni - si è parlato infatti di *liber mandatorum* - che Augusto impartì per l'amministrazione finanziaria denominata *idios logos* al funzionario che la dirigeva, detto anch'egli per antonomasia *idios logos*.

(imposta personale), erano esclusi da ogni forma di servizio militare, a eccezione di quello che si poteva prestare nella flotta. Il consiglio di revisione, che presiedeva alle operazioni della leva, doveva verificare l'esistenza dei necessari requisiti fisici e di alcuni indispensabili presupposti giuridici. Per quanto emerge da una disposizione dello *Gnomon dell'Idios Lògos*, la recluta al momento dell'arruolamento, doveva declinare le proprie generalità, trascritte poi nei registri del corpo assegnatole:

<< se un Egiziano ha servito in una legione, senza esser conosciuto come tale, una volta ottenuta la *missio* (congedo) riassume la sua condizione di Egiziano...>>

Dopo non meno di venticinque anni di servizio, i veterani degli *auxilia*, della flotta di Miseno e di Ravenna e degli *equites singulares* ricevevano in premio, con l'*honestia missio*, la cittadinanza romana. I diplomi militari, concessi al momento del congedo e pervenuti in buon numero, forniscono informazioni certamente preziose sulla condizione giuridica di questi soldati e delle loro famiglie. In base a un esame complessivo della documentazione si può definire questo quadro d'assieme: a partire dal 54 e fino al 144, il diritto di cittadinanza fu concesso ai *milites*

ausiliari, ai loro figli e ai loro discendenti. La sposa peregrina del veterano non diveniva cittadina, conservando il suo originario statuto personale, ma i figli che avesse generato, in forza del diritto di *conubium* concesso al marito veterano, nascevano *cives* Romani. Dopo il 144 i figli degli ausiliari non ricevettero più, come un tempo, la *civitas* romana, ma i veterani di queste unità conservarono il *ius conubii* con la moglie attuale o con colei che per prima, dopo la *missio*, fosse stata tale.<sup>68</sup>

Per le truppe di marina (*classis*), il regime giuridico fino al 212 rimase sempre il medesimo, anche se a partire dal 166 nei *diplomata* il termine *fili* sostituì, ma con la medesima estensione semantica, la formula più antica: *liberis posterisque eorum*. Unici tra tutti i veterani d'origine peregrina, i congedati dai numeri dei Palmireni ricevevano la *civitas* ma non il *conubium* con le loro spose.

A un primo sguardo il deteriorarsi della condizione giuridica dei veterani degli *auxilia*, soprattutto se posta a confronto con quella dei *classarii*, sembrerebbe inspiegabile. È probabile che il beneficio del *ius civitatis*, concesso un tempo, in coincidenza con *l'honesta missio*, ai figli

---

<sup>68</sup> Gaius 1.57 << di conseguenza, anche ad alcuni veterani si suol concedere da costituzioni del principe il connubio con le Latine e le straniere, che per prime abbiano preso in moglie dopo il congedo: quelli che nascono da tale matrimonio divengono cittadini romani e sono in potestà dei genitori>>, ossia dei loro padri.

e ai discendenti degli *auxiliares*, sia stato revocato per equiparare la condizione dei *milites peregrini* e quella dei *cives* Romani che in numero sempre maggiore servivano in tali unità. Questa misura corrispondente, probabilmente, anche all'esigenza di indurre i figli dei veterani, non più beneficiati con il diritto di cittadinanza, a percorrere, per ottenerlo, la stessa carriera dei propri padri, assicurando così alle formazioni militari ausiliarie un costante subentrare di reclute.

Come si è visto, ausiliari, *equites singulares e classarii* ottenevano la *civitas*, al termine del servizio, dopo la *honestia missio*. È legittimo chiedersi, però quale fosse il loro status nel corso della lunga ferma. Alcuni indizi - il fatto che per esempio il 90% degli *equites singulares* rechi un gentilizio imperiale, per quanto emerge dalle iscrizioni - lasciavano supporre che essi ricevessero la *Latinitas* - uno status civile che si situava a livello intermedio tra la piena cittadinanza romana e lo stato di non cittadino - con l'arruolamento, mentre divenivano cittadini romani a pieno titolo soltanto al momento del congedo.

La condizione giuridica dei *classarii* mutò certamente nel tempo e, in particolare, tra l'età giulio-claudia e quella flavia. Dopo l'epoca di Augusto i marinai furono arruolati soprattutto tra non cittadini, peregrini di varia provenienza e, più di altri, Egiziani: la condizione di *Latinus* era concessa solo al termine del servizio. In epoca flavia, tutti questi soldati

possiedono i *tria nomina*, sì che appare estremamente probabile che essi, in coincidenza con l'iscrizione nei ranghi dell'unità militare, ottenessero la *Latinitas*.

Attorno alla metà del II secolo appare estremamente significativa, da questo punto di vista, la vicenda, di un certo Apion<sup>69</sup> : in una lettera indirizzata al padre, egli dà notizia sulla propria salute e sul viaggio, che dall'Egitto lo aveva condotto a Miseno, ove si era arruolato nella *classis*. In questo documento, a dispetto della sua essenzialità certamente commovente, il nuovo marinaio comunica al genitore che tutta la corrispondenza dovrà essere inviata ad *Antonius Maximus*, il nuovo nome che gli ufficiali addetti alla *probatio* gli avevano conferito all'atto dell'iscrizione nei ranghi.

---

<sup>69</sup> *Select Papyri* n. 112. «Apione saluta Epimaco, suo padre e signore. Innanzitutto prego che tu stia bene, sempre in piena forma e fiorente, insieme a mia sorella, sua figlia e mio fratello. Ringrazio Serapide d'avermi prontamente salvato dal pericolo in mare. Quando sono giunto a Miseno, ho ricevuto il mio viatico, tre monete d'oro di Cesare, e tutto va bene... Ti mando per il tramite di Euctemone un piccolo velo di lino con il mio ritratto. Mi chiamo Antonio Massimo. Ti auguro di mantenerti in eccellente salute. Centuria Atenonice».

Sebbene fosse giunto a Miseno molto recentemente, il ragazzo aveva già familiarizzato con il nuovo ambiente, ricco di possibilità insolite e molto attraenti, tanto più che egli poteva già permettersi qualche spesa extra con il piccolo gruzzolo intascato all'arrivo: ne aveva dunque approfittato per farsi fare quel ritratto da classario, contrassegnato con l'altisonante suo nuovo nome romano - Antonio Massimo - da inviare orgogliosamente a suo padre, a dimostrazione del salto di qualità che aveva compiuto.

Dunque, i marinai godevano di uno statuto latino specifico durante il loro lungo servizio.

La possibilità di confondere un *civis Romanus* con un *Latinus*, in ragione del fatto che entrambi portavano i *tria nomina*, spiega, nonostante la decadenza dei comizi e delle assemblee politiche, l'importanza che assume, nel corso dell'età imperiale, l'indicazione della *tribus* nell'onomastica dei cittadini romani. La *tribus*, di norma, ricorreva fra l'indicazione della paternità e il *cognomen*.

A partire dalla metà del II secolo si diffuse l'indicazione di pseudo-tribù, che assumevano i propri nomi dai gentilizi imperiali. La pseudo-tribù e la sua indicazione assolvevano alla medesima funzione della *tribus*. La sua comparsa coincide probabilmente con l'abbandono o il venir meno della prassi di iscrivere i nuovi cittadini e, in particolare, i soldati congedati, in una delle trentacinque tribù.

Tuttavia il bisogno di indicare, pur in assenza di una vera tribù, una pseudo-tribù è sinonimo inequivocabile del fatto che, in specie tra i veterani delle truppe ausiliarie, la si considerasse un contrassegno esteriore indispensabile per poter dimostrare di essere un *civis Romanus*.

#### 4.4. *Segue*: Le concessioni viritane

Alla *civitas* si poteva accedere anche per concessione individuale (viritana): a partire dall'età imperiale questa facoltà si concentrò nelle mani dei soli *principes*.

La Tabula Banasitana, databile all'età di Marco Aurelio e di Commodo, propone nel suo insieme tre documenti: il terzo coincide con l'estratto del registro dei nuovi cittadini (*commentarius civitate Romana donatorum*), cui segue l'indicazione dei nomi di dodici *signatores*, tutti autorevoli componenti (di rango senatorio ed equestre) del *consilium principis*. L'intero *dossier* merita, però, un esame più puntuale.

Questo «repertorio di coloro che avevano ricevuto la cittadinanza romana», da Augusto in poi era conservato a Roma: esso conteneva i nomi dei beneficiari delle promozioni individuali, con la loro origine, la loro età e il loro censo. L'estratto conforme di questo *commentarius* aveva il valore, per esprimerci con un consapevole anacronismo, di un certificato di cittadinanza.

Le cautele apparivano necessarie perché le usurpazioni di *status*, precedute, è ovvio, dall'assunzione dei *tria nomina*, erano piuttosto frequenti. Il caso più conosciuto, quello delle popolazioni alpine assegnate da Augusto a Trento, presentava tante peculiarità da indurre

Claudio a legalizzare uno stato di fatto in conseguenza del quale, da tempo, le esistenze concrete – rapporti familiari, matrimoni, eredità e successioni – dei membri di queste *gentes* e dei *cives* del *municipium* di Tridentum erano ormai inestricabilmente congiunte. Ma, in altre occasioni, l'imperatore stroncò con durezza ogni abuso, vietando ai peregrini di assumere un nome gentilizio e facendo, perfino, giustiziare gli usurpatori<sup>70</sup>.

La *Tabula Banasitana* riproduce, assieme all'estratto del *commentarius civitate Romana donatorum*, due epistole indirizzate rispettivamente da Marco Aurelio e Lucio Vero a Coiedius Maximus<sup>71</sup> e da Marco Aurelio e Commodo a Vallius Maximianus<sup>72</sup>. Entrambe riguardano la concessione della cittadinanza ai membri di una famiglia berbera, quella di Giuliano della tribù degli *Zegrensens*. Quella più antica appare particolarmente interessante, perché sottolinea come « non rientri nel costume abituale concedere la cittadinanza romana a tali uomini delle tribù, a meno che dei meriti eccezionali non suscitino la benevolenza

---

<sup>70</sup> Svetonio, Il divino Claudio 25.3 « Vietò agli uomini non appartenenti al novero dei cittadini di usurpare nomi romani e, comunque, gentilizi. Fece decapitare nel campo Esquilino coloro che avevano usurpato la cittadinanza romana». Epitteto Diatribe 3.24.41 « quelli che usurpano la cittadinanza romana sono duramente castigati, e quelli che usurpano una professione un nome così grande e solenne, bisogna lasciarli impuniti? » ( trad. it. C. Cassanmagnago)

<sup>71</sup> Procuratore della Mauretania Tingitana tra il 168 e 169.

<sup>72</sup> Procuratore della medesima provincia nel 177.

imperiale >>. Il beneficio, *l'indulgentia principalis*, accordato a questi *gentiles* è giustificato proprio dai grandi meriti acquisiti dai membri della famiglia di Giuliano nella difesa degli interessi romani in quella regione.

Due punti meritano di essere esaminati più a fondo.

In primo luogo appare subito evidente che la concessione della *civitas* non era cosa da prender alla leggera, ancor pochi decenni prima della *constitutio Antoniniana*: l'*indulgentia* imperiale, proprio in ragione della peculiare condizione dei suoi destinatari, ha richiesto un esame preliminare della situazione politica locale.

Sarebbe interessante, infine, comprendere se l'eccezionalità di questa concessione della cittadinanza ai membri di una tribù stanziata sulle pendici centromeridionali del Rif - denunciata da Marco Aurelio e Lucio Vero nella loro lettera a Coiiedius Maximus - dipenda dalla peculiare condizione giuridica dei *gentiles* della Tingitana: essi erano privi di uno status *civitatis* determinato, ma non di un proprio *ius gentis*, ossia di un ordine giuridico coincidente con le loro consuetudini ancestrali. È opportuno invocare in casi come questi il soccorso della proverbiale *ars ignorandi*. Il problema, tuttavia, sussiste, dal momento che, per quanto emerge dalla documentazione concernente la provincia d'Egitto, nel I e nel II secolo alla quasi totalità dei suoi abitanti era davvero interdetta ogni via di accesso alla *civitas Romana*.

Tra la fine del 98 e l'estate del 99, Plinio il Giovane intrattenne con l'imperatore Traiano una corrispondenza concernente uno *iatrалеiptes*<sup>73</sup> di nome Harpocras, che lo aveva salvato da una lunga malattia. Per ricompensarlo adeguatamente, Plinio pregò l'imperatore di concedere a costui la cittadinanza romana: come precisava il richiedente, Harpocras era di condizione peregrina, liberto di una donna di nome Termuti, moglie di Teone, già morta da tempo.<sup>74</sup>

Il beneficio fu senza dubbio concesso come emerge dal tenore dell'epistola seguente.

Ma osserva Plinio:

<< all'atto della dichiarazione da parte mia, in base alle tue direttive, della sua età e del suo censo, chi è ben esperto di queste cose mi avvertì della necessità di ottenergli prima la cittadinanza alessandrina e poi quella romana, dato che egli è Egiziano. Io, invece, poiché ritenevo che non ci fosse differenza alcuna tra Egiziani e altri *peregrini*, mi ero limitato a informarti della sua manomissione da parte di una *peregrina* e della morte, già di vecchia data, della sua patrona.. in conseguenza, perché possa godere, in conformità alla legge del tuo *beneficium* ti

---

<sup>73</sup> Una sorta di medico chiropratico o di fisioterapista

<sup>74</sup> Plinio il Giovane *Epistole* 10.5.

chiedo di concedergli sia la cittadinanza alessandrina sia quella romana...>><sup>75</sup>

L'*indulgentia* dell'imperatore, anche in questo caso, non venne meno, ma al suo protetto Traiano non nascose il proprio rammarico per essere stato indotto dall'amicizia a violare una prassi consolidata, rispettata da tutti i suoi predecessori:

<< attenendomi all'indirizzo seguito dagli altri principi, mi sono proposto di non concedere facilmente la cittadinanza alessandrina. Dato però che tu hai già ottenuto per il tuo medico Harpocras la cittadinanza romana, anche a questa tua richiesta non me la sento di opporre un rifiuto...>><sup>76</sup>

La lettera di questo *dossier* attesta chiaramente che un Egizio, come tale, non avrebbe potuto ottenere la *civitas Romana* se prima non gli fosse stata concessa quella di Alessandria. Da questo punto di vista talune analogie tra Egizii e categoria dei *dediticii Aeliani* si riscontrano.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Plinio il Giovane *Epistole* 10.6

<sup>76</sup> Plinio il Giovane *Epistole* 10.7

<sup>77</sup> Ciò non significa che tutti gli abitanti dell'Egitto, fossero annoverati tra i *dediticii*. L'unica definizione di questa categoria di individui, i *dediticii*, si legge in Gaius 1.14:<< stranieri

Ciò che davvero rileva, però, non è tanto la cittadinanza alessandrina quanto, piuttosto, il possesso di un determinato *status civitatis*. Per Traiano sarebbe stato certamente più laborioso far ottenere ad Harpocras la cittadinanza di Naucratis o di Ptolemais<sup>78</sup> che quella di Alessandria. Nel primo caso, infatti, sarebbe stata necessaria la conforme deliberazione delle loro *boulai*<sup>79</sup>, mentre nel secondo, poiché Alessandria non aveva né Consiglio né *ekklesia*<sup>80</sup>, appariva sufficiente un'istruzione imperiale al *praefectus*. A questa ragione di ordine pratico se ne coordina un'altra della stessa natura. Ad Alessandria erano stabiliti per tutto l'Egitto un <<ruolo>> (*tabula*) delle dichiarazioni di nascita e un <<libro delle probazioni>>, in cui erano registrati, dopo esame (*probatio*), i riconoscimenti della cittadinanza dei figli naturali adulti o dei neocittadini.

Traiano- è ovvio- avrebbe potuto, volendo, violare le regole procedurali stabilite dai suoi predecessori: ma *l'optimus princeps*, come Plinio rileva utilizzando l'avverbio *legitime*, aveva vincolato se stesso al pieno rispetto delle leggi.

---

*dediticii* sono detti coloro che un tempo, prese le armi, combatterono contro il popolo romano, e poi, vinti, si arresero.>>

<sup>78</sup> A quei tempi, le uniche altre due città greche dell'Egitto romano.

<sup>79</sup> Uno degli organi principali della politica Ateniese, il quale aveva il compito di organizzare l'ecclesia e di controllare il lavoro dei magistrati.

<sup>80</sup> L'ecclesia era l'assemblea del popolo che votava le leggi scritte dalla *boulè*.

Nello *Gnomos dell'Idios Lògos* emerge una distinzione tra gli “*astoi*” e gli Egizi. Secondo l'interpretazione maggioritaria, il termine “*astos*” denota la condizione dei *politai* di Alessandria, Tolemaide ed Antinopolis. La stessa documentazione papirologica, verificata nel suo insieme, conferma la congettura secondo la quale il termine “*astos*” identifica l'Alessandrino e tutte quelle persone che, pur appartenendo alla comunità greca di Alessandria, non erano cittadini con pieni diritti politici. Non si può nemmeno escludere che tale termine potesse riferirsi anche ai *politai* (abitanti) di altre città greche d'Egitto e , in particolare, quelle di Tolemaide ed Antinopolis. Questa sembra la congettura interpretativa più verosimile. Sempre dallo *Gnomos dell'Idios Lògos*, fotografa le nuove gerarchie sociali determinate dalle riforme introdotte dai nuovi dominatori dell'Egitto. Al vertice della scala gerarchica ci sono i *cives* Romani, seguono i *politai* di Alessandria e di altre città greche, seguono i greci Egizi che risiedevano nelle metropoli e infine l'ultimo posto della scala gerarchica era occupato dagli Egizi nativi.

La concessione della cittadinanza romana nel 212 sarebbe stata preparata, quantomeno in Egitto, da un lento ma ininterrotto, processo di uniformazione alle realtà istituzionali di tradizione greco-romana. In altre parole, nonostante il persistente disprezzo dei gruppi dirigenti romani per gli abitanti autoctoni di questa provincia, l'immagine

dell'Egitto contadino, << che ignora i magistrati e non conosce le leggi>><sup>81</sup>, in età severiana non corrisponderebbe più alla realtà dei fatti.

## 5. Capitis deminutio: la perdita della cittadinanza

L'espressione latina si riferisce classicamente alla perdita, da parte di un individuo, dello *status* di membro della *familia* o *civitas*, ma anche della posizione giuridica di uomo libero. Per gli antichi romani la *deminutio capitis* comportava un *prioris status permutatio* ossia un mutamento nel precedente *status* della persona.

I giuristi romani distinguevano tre specie di *capitis deminutio*: *maxima*, *minor o media*, e *minima*.

La *capitis deminutio maxima* riguarda lo *status libertatis* e si aveva quando taluno perdeva sia la cittadinanza sia la libertà (per es. nel caso in cui taluno fosse catturato dal nemico).

Famosa è la definizione del giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni:

---

<sup>81</sup> Tacito *Storie* 1.11.

«La *capitis deminutio* è massima allorché qualcuno perde contemporaneamente sia la cittadinanza sia la libertà.»<sup>82</sup>

La *capitis deminutio minor* o *media* riguarda lo *status civitatis* e si aveva quando taluno perdeva solo la cittadinanza ma non la libertà (è il caso dei coloni). Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni così definisce tale specie di *deminutio*:

«La *capitis deminutio* è minore o *media* allorquando taluno perde la cittadinanza ma mantiene la libertà. Ciò che accade a colui il quale subisce il provvedimento *dell' aquae et igni interdictio*.»<sup>83</sup>

La *capitis deminutio minima* riguarda lo *status familiae* e si aveva quando taluno subiva un mutamento di *status*, non riguardante la cittadinanza o la libertà. Come nel caso in cui taluno veniva adottato. Gaio ne dà la seguente definizione:

---

<sup>82</sup> Gaio, *Institutiones* G.1.160

<sup>83</sup> Gaio, *Institutiones* G.1.161

«La *capitis deminutio* è minima quando si mantiene sia la libertà sia la cittadinanza, ma si modifica uno status della persona; ciò che accade quando taluno sia stato adottato.»<sup>84</sup>

Dunque, la cittadinanza si poteva perdere (*capitis deminutio media*) involontariamente o volontariamente: nel primo caso accadeva quando si subiva una condanna criminale o si esercitava il diritto di esilio per evitarla e, ovviamente, quando si perdeva la libertà, a seguito di cattura da parte di popolazione straniera (condizione che il diritto romano riconosceva legalmente) o qualora il creditore esercitava il suo diritto di vendere come schiavo il debitore insolvente.

La cittadinanza, così come poteva essere concessa, poteva essere tolta mediante un atto del potere politico: accadde ad esempio con la *Lex Licinia Mucia*,<sup>85</sup> che negava la cittadinanza agli italici e ai latini, una delle cause dello scatenarsi della guerra sociale e, durante la stessa, tramite un'ordinanza di Silla che volle toglierla alle città di Volterra ed Arezzo.

---

<sup>84</sup> Gaio, *Institutiones* G.1.162

<sup>85</sup> La *Lex Licinia Mucia* fu una legge romana varata nel 95 A.C. dai consoli Lucio Licinio Crasso e Quinto Mucio Scevola. Il suo scopo era quello di depennare dagli elenchi dei cittadini romani tutti quei gruppi di italici che negli anni si erano amalgamati con i cittadini veri e propri (soprattutto nell'ambito delle colonie) e di tutti coloro che si spacciavano falsamente per cittadini.

Invece, il caso più classico di rinuncia volontaria alla cittadinanza era il trasferimento della residenza in un'altra città, sia che si trattasse di una città straniera che di una latina, secondo lo *ius migrandi*.

Infine, per Cicerone la cittadinanza si perdeva partecipando ad una colonia latina.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Cicerone, *Pro Caecina* 98: << *Quaeri hoc solere me non praeterit- ut ex me ae quae tibi in mentem non veniunt audias quem ad modum, si civitas adimi non possit, in colonias Latinas saepe nostri cives profecti sint. Aut sua voluntate aut legis multa profecti sunt, quam multam si sufferre voluissent, manere in civitate potuissent. Quind ? quem pater patratus dedit aut suus pater populusve vendidit, quo is iure amittit civitatem? Vt religione civitas solvatur civis Romanus deditur; qui cum est acceptus, est eorum quibus est deditus; si non accipiunt, ut Mancinum Numantini, retinet integram causam et ius civitatis. Si pater vendidit eum quem in suam potestatem susceperat, ex potestate dimittit.>>. Trad.: << Certo mi rendo ben conto che si è soliti porsi la questione- tanto perché da me tu ascolti quelle cose che non ti vengono in mente- di come, se non è possibile togliere la cittadinanza, spesso dei nostri concittadini si sono trasferiti nelle colonie latine, e vi andarono o volontariamente o puniti dalla legge: se fossero stati disposti a subirla, avrebbero potuto conservare la cittadinanza. Continuiamo? Uno consegnato al nemico dal sacerdote che è a capo del collegio dei Fecili, oppure venduto da suo padre o dal popolo, con qual legge perde la cittadinanza? Un cittadino Romano è dato in potere del nemico perché lo stato venga liberato dai solenni obblighi di un trattato e, una volta accolto, è di coloro a cui è stato consegnato: se coloro non l'accettano, come non accettarono Mancino i Numantini, conserva intatta la sua condizione ed il privilegio della cittadinanza. Se il padre vende il figlio da lui preso sotto la patria potestà, lo libera da questa potestà.*